

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1800

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

di concerto col **Ministro delle politiche europee e del commercio internazionale**

(BONINO)

col **Ministro dello sviluppo economico**

(BERSANI)

col **Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

col **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

(DE CASTRO)

e col **Ministro dell'università e della ricerca**

(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Analisi tecnico-normativa	»	11
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	15
Disegno di legge	»	17
Testo dell'Accordo fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ..	»	19
Testo dell'Accordo fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006 ...	»	125
Testo dell'Accordo fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006	»	135

ONOREVOLI SENATORI. - *Premessa*

Si è deciso di ratificare congiuntamente i presenti tre Accordi, in quanto strettamente interconnessi, analogamente a quanto già effettuato in occasione della legge 3 ottobre 2002, n. 235, che ha ratificato due dei tre Accordi che si intendono modificare con il presente disegno di legge.

L'interconnessione tra i tre Accordi è dovuta al fatto che con il primo (Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005) vengono apportate alcune modifiche all'Accordo originario di Cotonou; con il secondo (Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006) viene regolato il periodo transitorio che intercorre fra la data della firma dell'Accordo predetto e quella della sua entrata in vigore. Con il terzo (Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006), infine, viene assicurata la copertura finanziaria necessaria all'attuazione della politica di sviluppo comunitaria di cui al primo Accordo.

La tempestiva ratifica dei predetti Accordi si rende imperativa affinché il ricorso agli aiuti nell'ambito del X Fondo europeo di sviluppo (FES) non subisca interruzioni e continui ad essere effettivo anche successivamente al 31 dicembre 2007, fino a quando sarà operativa la disciplina di cui al IX FES.

ACCORDO CHE MODIFICA L'ACCORDO DI PARTENARIATO A COTONOU TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000, FATTO A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2005

Contesto dell'Accordo

Con una decisione del 27 aprile 2004 il Consiglio dell'UE ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con gli Stati ACP (Africa, Carabi e Pacifico), che sono stati ufficialmente lanciati a Gaborone nel maggio dello stesso anno, al fine di modificare l'Accordo firmato a Cotonou in Benin il 23 giugno 2000 (l'articolo 95 prevede, infatti, la revisione ogni cinque anni). Tali negoziati si sono conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005, mentre l'Accordo è stato firmato dall'Italia a Lussemburgo il 25 giugno successivo.

Motivazioni dell'Accordo

La prima revisione dell'Accordo di Cotonou, che si basa su cinque pilastri interdipendenti (dimensione politica, partecipazione strutturata, approccio strategico della cooperazione per la riduzione della povertà, nuovi rapporti economico-commerciali e miglioramento della cooperazione finanziaria), il cui

obiettivo ultimo è la lotta alla povertà, non ha portato a una rinegoziazione generale della struttura, dei principi e degli obiettivi principali dello stesso, ma al perfezionamento della cooperazione politica e finanziaria, attraverso l'introduzione di misure volte a rafforzare e migliorare l'efficienza, la coerenza e la flessibilità nella programmazione e nell'uso delle risorse.

Esame delle disposizioni: Accordo principale

L'Accordo di revisione si compone di un unico articolo che ha inserito modifiche al preambolo e a singoli articoli dell'Accordo di Cotonou.

Preambolo. Le Parti hanno introdotto un riferimento al comune impegno nella lotta alla repressione dei crimini più gravi e alla Corte penale internazionale e hanno menzionato gli obiettivi del millennio, in particolare lo sradicamento della povertà e della fame, in base alla dichiarazione adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Articolo 4. Nella parte introduttiva dell'articolo 4 è stato inserito il riferimento agli enti locali decentrati accanto agli attori non statali nel processo di sviluppo. È un importante riconoscimento del ruolo che gli enti locali hanno assunto sempre più nelle decisioni riguardanti la cooperazione allo sviluppo e la gestione degli aiuti.

Parte politica

Articolo 8. Il dialogo fra le Parti viene rafforzato, anche per prevenire il verificarsi di situazioni nella quali una Parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione ex articoli 96 e 97.

Articolo 11. Le Parti si impegnano a collaborare per impedire le attività mercenarie, ribadiscono la ferma intenzione di condividere l'esperienza acquisita per una più ampia applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e di combattere la criminalità internazionale.

Le Parti ribadiscono, altresì, la ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo e si impegnano a contrastarli attraverso la cooperazione internazionale e a tal fine decidono di scambiarsi informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, nonché opinioni sui mezzi e i metodi utilizzati nella lotta al terrorismo.

Le Parti stabiliscono di cooperare per combattere il fenomeno della proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'adozione di misure necessarie alla firma, ratifica, adesione o piena attuazione di tutti gli strumenti internazionali pertinenti e la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione di beni legati alle armi di distruzione di massa. L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione in tale settore sarà basata su strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE. Per accompagnare e consolidare quanto previsto, le Parti decidono di avviare un dialogo politico regolare.

Settori di cooperazione allo sviluppo

Articolo 25. La cooperazione mira a promuovere la lotta all'HIV/AIDS e alle altre malattie legate alla povertà, in particolare la malaria e la tubercolosi.

Articolo 26. La cooperazione sostiene politiche, misure e azioni intese a promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica, gli scambi e l'interazione fra le organizzazioni giovanili degli ACP e dell'UE.

Articolo 28. Nella parte introduttiva è stato inserito un riferimento ai paesi in via di sviluppo non ACP, accanto ai paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche quali soggetti che possono essere coinvolti nella cooperazione regionale. Con tale innovazione si estende la piattaforma dei possibili destinatari dei progetti di cooperazione al fine di promuovere la coerenza delle politiche per lo sviluppo e l'impostazione degli aiuti in un'ottica di efficacia regionale.

Articolo 58. Tale articolo prevede una riformulazione dei beneficiari del finanziamento. Non vengono più ritenuti idonei sia gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP sia gli attori della cooperazione decentralizzata e altri attori non statali degli Stati ACP e della Comunità.

Articolo 68. L'articolo, come emendato, determina una riformulazione nell'ambito delle politiche di sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni. Tali modifiche hanno lo scopo di sottolineare il carattere non compensativo delle misure finanziarie, in attesa di una riforma dell'intero sistema FLEX.

Allegati

Allegato I. Un importo pari a 90 milioni di euro è trasferito all'assegnazione intra-ACP del IX FES. Esso potrà finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007 e sarà gestito direttamente dalla Commissione europea.

Allegato I-BIS. Il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copre gli impegni per un periodo di cinque o sei anni, a partire dal 1° gennaio 2008.

Allegato II. L'allegato, come emendato, riformula le condizioni dei prestiti, che sono fatte ricadere sulle risorse del Fondo investimenti gestito dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Allegato IV. Tale allegato è oggetto di una serie di variazioni che riguardano le procedure di attuazione e di gestione. Da segnalare le modifiche che si riferiscono allo svolgimento delle gare (per tenere conto degli impegni assunti dall'UE nel campo dello slegamento dell'aiuto comunitario) e quelle relative alla ripartizione della responsabilità fra il capo delegazione della Commissione europea e i beneficiari del sostegno finanziario (per tenere in debita considerazione gli

effetti del decentramento gestionale dell'Esecutivo europeo rispetto alle delegazioni *in loco*).

Allegato VII. Si tratta di un nuovo allegato che disciplina il dialogo politico fra le Parti sui diritti umani, principi democratici e stato di diritto.

Atto finale e dichiarazioni congiunte

Al momento di firmare l'Accordo di revisione dell'Accordo di Cotonou, i plenipotenziari delle Parti contraenti hanno adottato venti dichiarazioni di cui dieci congiunte.

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO DEL 18 SETTEMBRE 2000 RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 10 APRILE 2006

Contesto dell'Accordo

L'Accordo interno fra gli Stati membri dell'UE del 18 settembre 2000 regola i contributi degli Stati membri al IX FES, la ripartizione fra gli strumenti finanziari, le competenze della BEI nel quadro dell'Accordo di Cotonou e il funzionamento del Comitato FES.

A Lussemburgo il 25 giugno 2005, in occasione della firma dell'Accordo di Cotonou modificato, il Consiglio dei Ministri ACP-CE ha adottato la decisione n. 5/2005 sulle misure transitorie da applicarsi dalla data della firma a quella dell'entrata in vigore del sopra citato Accordo di Cotonou rivisto, una volta che saranno stati espletati i procedimenti di ratifica da parte dei firmatari. Il 10 aprile 2006 a Lussemburgo si è, quindi, giunti alla firma dell'Accordo interno che modifica quello del 2000.

Motivazioni dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di permettere l'applicazione provvisoria delle nuove norme introdotte nell'Accordo di Cotonou rivisto.

Le modifiche sono state originate dalle richieste dei Paesi ACP di intervenire sull'«eccessiva automaticità» del passaggio dal dialogo politico all'apertura «discrezionale» di consultazioni da parte dell'UE, previsto dall'Accordo del 2000. Tale revisione fa proprio il retaggio di Lomé e di Cotonou nel suo complesso (la Convenzione di Lomé era stata firmata nel 1975 da quarantasei paesi dell'area ACP e da nove Stati membri dell'UE).

Le nuove norme che potranno essere immediatamente applicate sono quelle relative al dialogo politico (articolo 8) e all'apertura di consultazioni a seguito della presunta violazione degli elementi essenziali dell'Accordo (articolo 96). In particolare, viene rafforzata la fase che si potrebbe definire di «prevenzione» del meccanismo delle consultazioni, con l'inserimento di un ulteriore paragrafo al suddetto articolo 8, in cui si fa, peraltro, riferimento non soltanto al sopra citato articolo 96, ma all'allegato VII, attraverso l'introduzione del concetto di *intensified political dialogue*, che prevede la fissazione congiunta preventiva di parametri e obiettivi nei settori essenziali dei diritti umani e dello stato di diritto (secondo l'Accordo del 2000, invece, tali criteri riguardano la fase di apertura delle consultazioni).

Da parte dell'UE si è riusciti, inoltre, a ottenere l'inserimento all'articolo 11 di un riferimento alla Corte penale internazionale e allo Statuto di Roma, mentre su richiesta dei paesi ACP è stato aggiunto, sempre nel suddetto articolo, un apposito paragrafo sui mercenari.

Per contro, nonostante gli sforzi europei non è stato possibile prevedere l'applicazione provvisoria delle clausole *standard* sulla lotta al terrorismo e alla diffusione delle armi di

distruzione di massa poiché, per volontà degli Stati ACP, la loro applicazione resta soggetta alla condizione della disponibilità di appositi finanziamenti per permettere un loro adeguamento ai nuovi impegni in tale settore.

Esame delle disposizioni

L'Accordo si compone di due articoli.

Articolo 1. L'articolo 1 modifica gli articoli 3 e 9 e l'allegato dell'Accordo interno del 18 settembre 2000.

L'articolo 3, come emendato, prevede che la posizione degli Stati membri per l'applicazione di alcuni specifici articoli dell'Accordo ACP-CE sia adottata dal Consiglio, che può anche deliberare su iniziativa di uno Stato membro se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati.

L'articolo 9, a seguito delle modifiche, reca norme sul regime linguistico e sul deposito dell'Accordo.

L'allegato, infine, come emendato, prevede il ricorso alle consultazioni ex articolo 96 dell'Accordo di Cotonou del 2000, soltanto dopo che la Comunità e gli Stati membri abbiano esperito tutte le opzioni di dialogo politico con uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 8 (tranne nei casi particolarmente urgenti). Tale dialogo deve essere sistematico e formalizzato secondo quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato VII del suddetto Accordo ACP-CE.

Se il Consiglio, dopo aver esaurito tutte le suddette opzioni di dialogo politico, nonché su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, ritiene che uno Stato ACP abbia violato gli elementi essenziali dell'Accordo o in casi gravi di corruzione, lo Stato in questione (a meno che non vi sia un'urgenza particolare) viene invitato a tenere delle consultazioni. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se le consultazioni non portano a una soluzione, se vi è una situazione di particolare urgenza o se le consultazioni vengono rifiutate, il Consiglio

può decidere, su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. In caso di sospensione totale dell'Accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione, la decisione del Consiglio deve essere adottata all'unanimità. Il Parlamento europeo viene subito informato in modo esauriente di tutte le decisioni prese in base alla sopra citata procedura di consultazione.

Articolo 2. L'articolo 2 reca norme circa le procedure di approvazione da parte degli Stati membri, la notifica dell'espletamento delle stesse al Segretariato generale del Consiglio e l'entrata in vigore del presente Accordo.

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI COMUNITARI FORNITI NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2008-2013 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE E LO STANZIAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE AI QUALI SI APPLICA LA PARTE QUARTA DEL TRATTATO CE, FATTO A BRUXELLES IL 17 LUGLIO 2006

L'Accordo interno tra i Governi degli Stati membri dell'UE stabilisce la ripartizione per Stato membro dell'ammontare del finanziamento degli aiuti comunitari ai paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e con i paesi e territori d'oltre mare (PTOM) per il periodo 2008-2013, la ripartizione per strumento finanziario, nonché le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti a valere sulle risorse sue proprie.

L'Accordo interno fa seguito alla decisione del Consiglio europeo di dicembre 2005 di destinare, nel quadro delle prospettive finanziarie 2008-2013, 22.682 milioni di euro (MEURO) al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP ed i PTOM.

L'importo verrà fornito dagli Stati membri attraverso il FES - il X dalla prima Convenzione di Yaoundé - mantenuto autonomo dal bilancio comunitario e pertanto formalmente fondo intergovernativo. La decisione in tal senso è stata presa dal Consiglio europeo del dicembre 2005 (che ha altresì fissato la chiave di contribuzione al FES per ogni Stato membro), dopo una discussione durata alcuni mesi sulla opportunità o meno dell'inserimento di questi finanziamenti nel bilancio generale della Comunità europea.

L'Italia continuerà ad essere il quarto donatore del FES dopo Germania, Francia e Gran Bretagna, con 2.916.905.200 euro su sei anni (che corrispondono al 12,86 per cento dell'ammontare del FES) a decorrere dal 2008. Le decisioni sull'uso delle risorse restano affidate al Comitato FES, presieduto dalla Commissione, dove all'Italia è attribuito un voto ponderato corrispondente a 129 (Germania 205, Francia 196, Regno Unito 148).

Nei 22.682 MEURO sono compresi 286 MEURO per il sostegno alla cooperazione con i PTOM.

Lo si rammenta perché il mantenimento di questi venti Paesi che hanno privilegiati legami con Francia, Paesi Bassi, Danimarca e Regno Unito e che per la maggior parte non sono annoverabili tra i Paesi in via di sviluppo, è stato a lungo discusso in Consiglio. Anche da parte nostra è stato rilevato come sia necessario avviare una riflessione sull'opportunità di rivedere l'assetto attuale, lasciando intendere che il finanziamento degli aiuti ai PTOM dovrebbe ricadere sui soli Stati membri direttamente interessati (pur non facendo parte del territorio comunitario, i PTOM dipendono costituzionalmente dai quattro Paesi UE di riferimento). Tuttavia il veto posto da questi ultimi alla modifica di un principio consolidato (tradizionalmente i PTOM hanno ricevuto contributi a valere sul FES) ha impedito l'affermarsi della posizione nostra e di altri Stati membri.

Tra i pochi elementi di novità rispetto al IX FES, l'Accordo interno prevede un limite temporale per l'impegno e quindi l'utilizzazione dei fondi del FES (articolo 1, paragrafi 4 e 5). Questo non accadeva nei FES precedenti dove, ad ogni nuovo ammontare concordato, si aggiungeva «il trascinarsi» dei fondi non impegnati precedentemente. Questa previsione è non solo ispirata al principio di maggior efficienza nella spesa, ma è stata concepita anche nella prospettiva, mai abbandonata dalla Commissione, di trasferire il finanziamento per gli ACP nel bilancio comunitario a partire dal 2013.

Una maggior apertura alla possibile utilizzazione dei fondi oltre i termini previsti, richiesta con insistenza dai paesi ACP, è stata bloccata in Consiglio dalla Germania, che ha accettato solo di mitigare il principio con un «salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimità».

Una seconda novità risiede nella possibilità che gli Stati membri aggiungano ulteriori fondi al FES, in base a decisione unilaterale volontaria, sotto forma di contributi alla Commissione o alla Banca europea degli investimenti (articolo 1, paragrafo 9). Il principio è stato difeso da vari Stati membri, Italia compresa, perché darebbe la possibilità di utilizzare le risorse nazionali destinate allo sviluppo, attraverso la più agevole modalità del contributo ad iniziative dell'UE. La disposizione dell'Accordo interno è stata infatti concepita per dare una base legale maggiormente precisa al contributo degli Stati membri ai fondi gestiti dalla Commissione: in primo luogo, istituendo *trust fund* Commissione-BEI per le infrastrutture in Africa.

Dalla prevista possibilità di cofinanziare progetti o programmi da parte dello Stato italiano con contributi volontari, non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e, qualora si volesse adempiere a tale facoltà, le relative risorse finanziarie andrebbero individuate nel quadro complessivo delle risorse destinate all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

Il testo dell'Accordo anticipa, inoltre, alcuni dei temi che saranno definiti dal regolamento di attuazione e da quello finanziario: in particolare, i temi del cofinanziamento e della delega della attuazione di iniziative di cooperazione comunitaria alle agenzie esecutive degli Stati membri.

Con decisione del Consiglio del luglio 2006, alcune parti dell'Accordo interno vengono applicate in via transitoria, fino alla sua entrata in vigore (dopo l'adozione degli Stati membri in base alle rispettive norme costituzionali): in particolare, le disposizioni relative alla definizione dei contributi che dovranno versare gli Stati membri, alla possibilità di versare volontariamente risorse aggiuntive (articolo 1, paragrafi 7, 8 e 9) ed alle disposizioni che permettono di proseguire sulla strada della programmazione (articolo 10).

L'Accordo interno è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 2006. In numerose occasioni gli Stati membri si sono impegnati a concludere il processo di ratifica entro il 31 dicembre 2007, per evitare che vi siano cesure tra il IX ed il X FES. Da ultimo, il Ministro degli affari esteri ha inviato una lettera in tal senso al Commissario con delega allo Sviluppo, Louis Michel, il 24 ottobre 2006.

RELAZIONE TECNICA

ACCORDO CHE MODIFICA L'ACCORDO DI PARTENARIATO A COTONOU TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000, FATTO A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2005

Una effettiva quantificazione di oneri finanziari derivanti dalla revisione dell'Accordo di Cotonou è riportata nell'Allegato I, cui viene aggiunto il punto «9», che prevede il trasferimento di un importo pari a 90 milioni di euro dal IX FES all'assegnazione intra-ACP, la cui gestione è attribuita direttamente alla Commissione europea che può anche destinarlo al finanziamento della deconcentrazione nel periodo 2006-2007.

Viene altresì introdotto l'Allegato I BIS che determina il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a partire dal 1° gennaio 2008 per un periodo di cinque o sei anni, durante il quale l'Unione europea si impegna a mantenere gli aiuti a favore dei Paesi ACP a un livello almeno equivalente a quello del IX FES (13,5 miliardi di euro), escluse le rimanenze, cui debbono aggiungersi, secondo stime comunitarie, l'incidenza dell'inflazione, la crescita nell'UE e l'ingresso dei nuovi dieci Stati membri nel 2004.

Non sono quindi previsti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO DEL 18 SETTEMBRE 2000 RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 10 APRILE 2006

Il presente Accordo, riguardando essenzialmente l'utilizzo dei residui finanziari del IX FES, non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI COMUNITARI FORNITI NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2008-2013 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE E LO STANZIA-

MENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE AI QUALI SI APPLICA LA PARTE QUARTA DEL TRATTATO CE, FATTO A BRUXELLES IL 17 LUGLIO 2006

L'effettiva quantificazione degli oneri finanziari derivanti da questo Accordo è contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), dove si indicano in 2.916.905.200 euro i contributi che l'Italia verserà al X FES tra il 1° gennaio 2008 (data della auspicata entrata in vigore) ed il 31 dicembre 2013.

Tale contributo sarà il quarto per volume tra quello dei ventisette Stati membri dell'Unione europea, rappresentando il 12,86 per cento dell'intera dotazione del Fondo (22.682.000.000 di euro per il medesimo periodo). A questa dotazione potranno aggiungersi alcune rimanenze a valere sul IX FES o su FES precedenti, con le eccezioni e le precisazioni indicate all'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3 e 4.

Salvo decisione unanime del Consiglio, i fondi del X FES non potranno essere più impegnati dopo il 31 dicembre 2013, come previsto all'articolo 1, comma 5.

I contributi al Fondo sono effettuati a cadenza annuale sulla base di una decisione del Consiglio. A tal fine la Commissione stabilisce e comunica, entro il 15 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da prevedere per l'esercizio in corso e per i due successivi. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto.

Le risorse del Fondo, ad eccezione di quelle destinate al Fondo investimenti (1.500.000.000 di euro, articolo 2, comma 1, lettera *d*)), saranno gestite dalla Commissione europea ed il loro utilizzo monitorato da un Comitato composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il voto di questi ultimi sarà ponderato in ragione del contributo al Fondo: l'Italia disporrà di 129 voti su un totale di 1004. Il Comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 999, che esprimano il voto favorevole di almeno 13 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 280 voti.

Stessa ponderazione varrà per il Comitato degli Stati membri, chiamato a monitorare le attività del Fondo investimenti gestito dalla Banca europea degli investimenti.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ACCORDO CHE MODIFICA L'ACCORDO DI PARTENARIATO A COTONOU TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000, FATTO A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2005

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo, prevedendo oneri alle finanze, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

In materia di impatto normativo, l'Accordo – una volta entrato in vigore – non implicherebbe la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né porrebbe problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i paesi terzi.

Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea, né emergerebbero profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

In conclusione l'Accordo di Cotonou rivisto non inciderebbe – modificandoli – su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporterebbe – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione – l'adozione né di norme di adeguamento del diritto interno né di misure di carattere amministrativo.

Entrata in vigore

Il momento di entrata in vigore dell'Accordo di revisione non è specificato nell'Accordo medesimo, bensì nell'Accordo principale del 2000, all'articolo 95, comma 3, terzo capoverso, che recita: «Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'Accordo».

A sua volta l'articolo 93 dell'Accordo principale recita al comma 3: «Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese

successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonchè dello strumento di approvazione dell'Accordo da parte della Comunità».

Il combinato disposto dei due succitati articoli fa sì, dunque, che l'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Carabi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonchè dello strumento di approvazione dell'Accordo da parte della Comunità.

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO DEL 18 SETTEMBRE 2000 RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 10 APRILE 2006

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea.

In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - si presume non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né di sollevare problemi di compatibilità con il diritto comunitario.

Entrata in vigore

L'articolo 2 recita: «Il presente Accordo modificato è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, purché siano adempiute le disposizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'Accordo che modifica l'Accordo ACP-CE. Esso rimane in vigore per la stessa durata di quest'ultimo».

Il momento di entrata in vigore dell'Accordo che modifica l'Accordo ACP-CE non è specificato nell'Accordo medesimo, bensì nell'Accordo principale del 2000, all'articolo 95, comma 3, terzo capoverso, che recita:

«Le disposizioni dell'articolo 93 si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate all'Accordo». A sua volta l'articolo 93 dell'Accordo principale recita al comma 3: «Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell'Accordo da parte della Comunità».

Il combinato disposto dei tre summenzionati articoli fa sì, dunque, che l'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, entri in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dello strumento di approvazione dell'Accordo da parte della Comunità.

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI COMUNITARI FORNITI NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2008-2013 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE E LO STANZIAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE AI QUALI SI APPLICA LA PARTE QUARTA DEL TRATTATO CE, FATTO A BRUXELLES IL 17 LUGLIO 2006

Come già spiegato nella relazione illustrativa, si ricorda che il FES è un fondo extra-bilancio comunitario e l'Accordo che lo istituisce è quindi formalmente un trattato internazionale.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende pertanto necessario in quanto l'Accordo, prevedendo oneri alle finanze, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

In materia di impatto normativo, l'Accordo - una volta entrato in vigore - non implicherebbe la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né porrebbe problematiche di compatibilità con il diritto comunitario. Trattasi infatti di un Accordo concluso nell'ambito del partenariato UE-ACP istituito con l'Accordo di Cotonou firmato il 23 giugno 2000, come modificato con l'Accordo del 25 giugno 2005, che si limita a prevedere lo stanziamento di risorse per finanziare attività che proseguono ininterrottamente - attraverso nove successive edizioni del FES - dal 1964.

Non si ravviserebbero particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea, nè emergerebbero profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

In conclusione l'Accordo interno relativo all'istituzione del X FES non inciderebbe - modificandoli - su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporterebbe - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione - l'adozione né di norme di adeguamento del diritto interno né di misure di carattere amministrativo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

ACCORDO CHE MODIFICA L'ACCORDO DI PARTENARIATO A COTONOU TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI STATI DELL'AFRICA, DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO, FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000, FATTO A LUSSEMBURGO IL 25 GIUGNO 2005

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

Obiettivo generale dell'Accordo rivisto è quello di rafforzare le relazioni privilegiate fra l'UE e paesi ACP. A livello specifico, la revisione intende migliorare l'efficacia del sostegno comunitario a favore degli Stati beneficiari nel perseguimento degli obiettivi del millennio.

Strumento tecnico-normativo più adeguato

L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO DEL 18 SETTEMBRE 2000 RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE, FATTO A LUSSEMBURGO IL 10 APRILE 2006

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

Tale Accordo è destinato a dare applicazione provvisoria ad alcune norme dell'Accordo di Cotonou rivisto.

Strumento tecnico-normativo più adeguato

L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

ACCORDO INTERNO TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI COMUNITARI FORNITI NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO 2008-2013 IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE E LO STANZIAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE AI QUALI SI APPLICA LA PARTE QUARTA DEL TRATTATO CE, FATTO A BRUXELLES IL 17 LUGLIO 2006

Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo

Obiettivo generale dell'Accordo interno è quello di rafforzare le relazioni privilegiate fra l'UE e paesi ACP, prevedendo la necessaria dotazione finanziaria a completamento dello strumento di partenariato UE - ACP firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, così come modificato dall'Accordo firmato al Lussemburgo il 25 giugno 2005. A livello specifico, l'Accordo intende fornire il sostegno finanziario per il 2008-2013 all'Accordo di partenariato e rafforzarne l'efficacia nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi del millennio.

Strumento tecnico-normativo più adeguato

L'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l'adeguamento al diritto interno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo che modifica l'Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Carabi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005;

b) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006;

c) Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla

data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 95, comma 3, dell'Accordo di partenariato a Cotonou, dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della presente legge e dall'articolo 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) della medesima legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*) dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) della presente legge, si prevede per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nell'ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81, iscritte nella unità previsionale di base 3.1.2.24 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2008 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
CHE MODIFICA L'ACCORDO DI PARTENARIATO
A COTONOU TRA I MEMBRI DEL GRUPPO DEGLI GLI STATI DELL'AFRICA,
DEI CARAIBI E DEL PACIFICO, DA UN LATO,
E LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRO,
FIRMATO A COTONOU IL 23 GIUGNO 2000

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata "Comunità",
i cui Stati sono denominati in appresso "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CÔTE D'IVOIRE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE TAUFU'AHU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

IL GOVERNO DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall'altra,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea, da un lato, e l'accordo di Georgetown, che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altro,

VISTO l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo "accordo di Cotonou"),

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 1 dell'accordo di Cotonou stabilisce che la durata dell'accordo è di vent'anni a decorrere dal 1 marzo 2000;

CONSIDERANDO che l'articolo 95, paragrafo 3, secondo comma dell'accordo di Cotonou prevede che dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale le parti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni dell'accordo di Cotonou,

HANNO deciso di firmare l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

Armand DE DECKER

Ministro della cooperazione allo sviluppo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

Vladimir MÜLLER

Vice Ministro degli affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

Ib Ritto ANDREASEN

Ambasciatore in Lussemburgo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Erich STATHER

Sottosegretario di Stato, Ministero federale della cooperazione economica e dello sviluppo

Dorothee JANETZKE-WENZEL

Direttore degli affari africani, Ministero degli Affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

Väino REINART

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

Rappresentante Permanente presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Constantin KARABETSIS

Ambasciatore, Direttore generale della cooperazione allo sviluppo internazionale, Ministero degli affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

Alberto NAVARRO GONZALEZ

Segretario di Stato per l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Brigitte GIRARDIN

Ministro delegato alla cooperazione, allo sviluppo e alla fracofonia

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Ronan MURPHY

Direttore generale, Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Rocco Antonio CANGELOSI

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

Rappresentante Permanente presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

Nicholas EMILIOU

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

Rappresentante Permanente presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

Lelde LICE-LICITE

Ambasciatore, Rappresentante permanente aggiunto presso l'Unione europea, Consigliere per l'istruzione e la cultura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

Rokas BERNOTAS

Direttore del Dipartimento delle relazioni multilaterali del Ministero degli affari esteri

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Jean-Louis SCHILTZ

Ministro della cooperazione e dell'azione umanitaria, Ministro incaricato delle comunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

András BÁRSONY

Sottosegretario di Stato politico, Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DI MALTA,

Bernard HAMILTON

Primo Consigliere, Direttore ad interim delle relazioni bilaterali, Ministero degli affari esteri

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

P.J. YMKERS

Consigliere, Rappresentanza Permanente dei Paesi Bassi presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Gregor WOSCHNAGG

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

Rappresentante Permanente presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

Jan TRUSZCZYNSKI

Segretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

João GOMES CRAVINHO

Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

Marjan ŠETINC

Ambasciatore, coordinatore per la cooperazione allo sviluppo e l'assistenza umanitaria, Ministero degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

Maroš ŠEFČOVIČ

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario

Rappresentante permanente presso l'Unione europea

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Ritva JOLKKOSEN

Direttore generale, Ministero degli affari esteri

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

Agneta SÖDERMAN

Ambasciatore in Lussemburgo

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD,

Gareth THOMAS, MP

Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo internazionale

LA COMUNITÀ EUROPEA,

Jean-Louis SCHILTZ

Ministro della cooperazione e dell'azione umanitaria,

Ministro incaricato delle comunicazioni,

Presidente in carica del Consiglio dell'Unione europea

Louis MICHEL

Membro della Commissione delle Comunità europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

Ana DIAS LOURENCO

Ministro della programmazione

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

Dr. Carl ROBERTS

Altro Commissario di Antigua e Barbuda presso il Regno Unito

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

Errol Leroy HUMPHREYS

Ambasciatore

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

Billie MILLER

Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri e del commercio con l'estero

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

Yvonne HYDE

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

Massiyatou LATOUNDJI LAURIANO

Ministro dell'industria, del commercio e della promozione all'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

Lt. Gen. Mompoti MERAFHE

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE

Ministro delle finanze e del bilancio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

Thomas MINANI

Ministro del commercio e dell'industria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

Isabelle BASSONG

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

Victor Manuel BORGES

Ministro degli affari esteri, della cooperazione e delle Comunità

Presidente del Consiglio dei Ministri ACP

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

Guy ZOUNGERE-SOKAMBI

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

Aboudou SOEFO

Ministro di Stato, Ministro degli affari esteri e della cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

Christian KAMBINGA SELE

Vice Ministro della cooperazione internazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

Pierre MOUSSA

Ministro di Stato per la pianificazione, l'assetto regionale e l'integrazione economica

Ordinatore nazionale

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK,

Todd McCLAY

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO,

Amadou SOUMAHORO

Ministro del commercio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

Ali Farah ASSOWEH

Ministro dell'economia, delle finanze e della pianificazione, incaricato della privatizzazione

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

George R.E. BULLEN

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

Onofre ROJAS

Segretario di Stato, Ordinatore nazionale

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

Andebrhan WELDEGIORGIS

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,

Sufian AHMED

Ministro delle finanze e dello sviluppo economico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

Ratu Seremaia T. CAVUILATI

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

Casimir OYE MBA

Ministro di Stato, Ministro per la pianificazione e la programmazione dello sviluppo,

Ordinatore nazionale

IL PRESIDENTE E CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI GAMBIA,

Yusupha Alieu KAH

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,

Georg Y. GUYAN-BAFFOUR, M.P.

Vice Ministro delle finanze e della pianificazione economica

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

Joan-Marie COUTAIN

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

El Hadj Thierno Habib DIALLO

Ministro della Cooperazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,

Nagib JAHOUAD

Incaricato d'affari ad interim

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

Victorino Nka OBIANG MAYE

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUYANA,

Patrick Ignatius GOMES

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

Hérard ABRAHAM

Ministro degli affari esteri e religiosi

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

K.D. KNIGHT, QC, MP

Ministro degli affari esteri e del commercio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

Marx Gad NJUGUNA KAHENDE

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

Paul MALIN

Capo unità, DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunità europee

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

Mpho MALIE

Ministro del commercio e dell'industria, delle cooperative e del marketing

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

Youngor Sevelee TELEWODA

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

Sahobispa Olivier ANDRIANARISON

Ministro dell'industrializzazione, del commercio e dello sviluppo del settore privato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

Brian Granthen BOWLER

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

Moctar OUANE

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL,

Paul MALIN

Capo unità, DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunità europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

Sidi OULD DIDI

Ministro degli affari economici e dello sviluppo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

Sutiawan GUNESSEE

Ambasciatore

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA,

Paul MALIN

Capo Unità, DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunità europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

Henrique BANZE

Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione, Ordinatore nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

Peter Hitjitevi KATAJAVIVI

Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

Dr. Karl H. KOCH

Console onorario in Belgio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

Ali MAHAMAN LAMINE ZEINE

Ministro degli affari economici e finanziari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

Clarkson NWAKANMA UMELO

Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NIUE,

Todd McCLAY

Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

Paul MALIN

Capo Unità, DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunità europee

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

Sir Rabbie NAMALIU KCMG, MP

Ministro degli affari esteri e dell'immigrazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

Monique NSANZABAGANWA

Segretario di Stato incaricato della pianificazione presso il Ministero delle finanze

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

Timothy HARRIS

Ministro degli affari esteri e del commercio internazionale

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA,

George R.E. BULLEN

Ambasciatore

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,

George R.E. BULLEN

Ambasciatore

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

Tau'ili'ili Uili MEREDITH

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

Horácio FERNANDES DA FONSECA PURVIS

Incaricato d'affari ad interim

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

Saliou CISSE

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES,

Patrick PILLAY

Ministro degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

Mohamed B. DARAMY

Ministro dello sviluppo e della pianificazione economica

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

Fredrick FONO

Ministro della pianificazione nazionale e del coordinamento degli aiuti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,

Mosibudi MANGENA

Ministro della scienza e della tecnologia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

Ali Yousif AHMED

Ambasciatore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,

Maria E. LEVENS

Ministro degli affari esteri

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

Clifford Sibusiso MAMBA

Principale Segretario presso il Ministero degli affari esteri e del commercio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

Festus B. LIMBU, MP

Vice Ministro delle finanze

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

Abderahim Yacoub NDIAYE

Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

José António AMORIM DIAS

Ambasciatore,

Capo della Missione presso l'Unione europea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

Gilbert BAWARA

Ministro delegato presso il Ministro di Stato,

Ministro degli affari esteri e dell'integrazione africana, incaricato della cooperazione

UA MAESTÀ IL RE TAUFU'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

Paul MALIN

Capo Unità, DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunità europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

Diane SEUKERAN

Ministro di Stato, Ministero del commercio e dell'industria

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

Paul MALIN

Capo Unità, DG "Sviluppo" della Commissione delle Comunità europee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

Deo K. RWABITA

Ambasciatore

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

Sato KILMAN

Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

Felix CHIBOTA MUTATI

Vice Ministro delle finanze e della pianificazione nazionale

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

Gift PUNUNGWE

Ambasciatore

I QUALI dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO UNICO

Conformemente alla procedura istituita al suo articolo 95, l'accordo di Cotonou è modificato dalle seguenti disposizioni:

A. PREAMBOLO

1. Dopo l'ottavo considerando che inizia con le parole "RITENENDO che la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo ..." sono inseriti i seguenti considerando:

"RIBADENDO che i crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale, non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale;

CONSIDERANDO che la creazione e il buon funzionamento della Corte penale internazionale rivestono grande importanza ai fini della pace e della giustizia nel mondo;"

2. Il decimo considerando che inizia con le parole: "CONSIDERANDO che gli obiettivi e i principi ..." è sostituito dal seguente:

"CONSIDERANDO che gli obiettivi di sviluppo del millennio enunciati nella dichiarazione del millennio adottata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare l'eradicazione della povertà estrema e della fame, e gli obiettivi e i principi di sviluppo concordati nelle conferenze delle Nazioni Unite forniscono una prospettiva chiara e devono costituire un fondamento della cooperazione ACP-UE nel quadro del presente accordo;"

B. TESTO DEGLI ARTICOLI DELL'ACCORDO DI COTONOU

1. All'articolo 4 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società. Essi definiscono con la Comunità i programmi di cooperazione previsti in conformità del presente accordo. Le parti riconoscono tuttavia il ruolo complementare e il potenziale in termini di contributi degli attori non statali e degli enti locali decentrati al processo di sviluppo. In questa ottica, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente accordo, gli attori non statali e gli enti locali decentrati sono, ove opportuno:"

2. L'articolo 8 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Obiettivo del dialogo è di scambiare informazioni, favorire la comprensione reciproca e agevolare la definizione delle priorità e dei principi comuni, riconoscendo in particolare i legami esistenti tra i vari aspetti delle relazioni tra le parti e i diversi settori di cooperazione indicati nel presente accordo. Il dialogo deve agevolare le consultazioni tra le parti nell'ambito di organismi internazionali. Il dialogo si prefigge anche di prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alle procedure di consultazione di cui agli articoli 96 e 97."

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il dialogo è condotto in modo flessibile. Esso può essere formale o informale a seconda delle necessità, svolgersi all'interno o all'esterno del quadro istituzionale, compresi il gruppo ACP e l'Assemblea parlamentare paritetica, nella veste appropriata e al livello adeguato (regionale, subregionale o nazionale)."

c) è inserito il seguente paragrafo:

"6 bis. Se del caso, per prevenire l'emergere di situazioni nelle quali una parte possa ritenere necessario ricorrere alla procedura di consultazione di cui all'articolo 96, il dialogo sugli elementi essenziali deve essere sistematico e istituzionalizzato secondo le modalità di cui all'allegato VII."

3. All'articolo 9 il titolo è sostituito dal seguente:

"Elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e elemento fondamentale relativo al buon governo"

4. L'articolo 11 è modificato come segue:

a) è inserito il seguente paragrafo:

"3bis. Le parti si impegnano inoltre a collaborare per prevenire le attività mercenarie conformemente agli obblighi assunti a norma delle convenzioni e degli strumenti internazionali e alle rispettive legislazioni e normative."

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"6. Al fine di promuovere la pace e la giustizia nel mondo, le parti ribadiscono la loro ferma intenzione di:

- condividere l'esperienza acquisita in materia di adozione degli adeguamenti legislativi necessari per la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e
- combattere la criminalità internazionale in conformità del diritto internazionale, tenendo nella debita considerazione lo Statuto di Roma.

Le parti prendono le misure necessarie per la ratifica e l'applicazione dello Statuto di Roma e degli strumenti connessi."

5. Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 11bis

Lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono la loro ferma condanna di tutti gli atti di terrorismo e si impegnano a combattere il terrorismo attraverso la cooperazione internazionale, in conformità della carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e delle convenzioni e degli strumenti pertinenti, in particolare mediante la piena attuazione delle risoluzioni 1373 (2001) e 1456 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite. A tal fine, le parti decidono di scambiare:

- informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, nonché
- opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e le esperienze acquisite in materia di prevenzione.

Articolo 11 ter

Cooperazione nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.

Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia.

Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

2. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione mediante:

- l'adozione delle misure necessarie per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
- la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sarà finanziata mediante strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE.

3. Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti.

4. Qualora, dopo aver condotto un dialogo politico intensificato, una parte reputi, basandosi in particolare sulle relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e delle altre istituzioni multilaterali competenti, che l'altra parte non abbia soddisfatto un obbligo derivante dal paragrafo 1 del presente articolo relativamente alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, essa fornisce all'altra parte, al Consiglio dei ministri ACP e al Consiglio dei ministri dell'UE, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione.

5. Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati per il raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

6. Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

6. All'articolo 23 è aggiunta la seguente lettera:

"l) la promozione delle conoscenze tradizionali."

7. All'articolo 25, paragrafo 1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) Promuovere la lotta contro:

- l'HIV/AIDS, tutelando l'igiene riproduttiva e sessuale delle donne e i diritti connessi;
- altre malattie legate alla povertà, in particolare la malaria e la tubercolosi;

8. L'articolo 26 è modificato come segue:

a) le lettere c) e d) sono sostituite come segue:

- "c) aiutare le istituzioni ancorate nelle comunità locali a dare ai bambini la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità fisiche, psicologiche, sociali ed economiche;
- d) reintegrare i bambini nella società in situazioni postbelliche, mediante programmi di recupero; e"

b) la seguente lettera è aggiunta:

- "e) promuovere la partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica, gli scambi fra studenti e l'interazione fra le organizzazioni giovanili degli ACP e dell'UE."

9. All'articolo 28 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La cooperazione contribuisce efficacemente al conseguimento degli obiettivi e delle priorità stabiliti dagli Stati ACP nel contesto della cooperazione e dell'integrazione regionale e subregionale, compresa la cooperazione interregionale e tra gli Stati ACP. La cooperazione regionale può coinvolgere anche i paesi in via di sviluppo non ACP, i paesi e territori d'oltremare e le regioni ultraperiferiche. In questo contesto, il sostegno alla cooperazione mira a:"

10. All'articolo 29, lettera a) il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) delle istituzioni e organizzazioni d'integrazione regionale create dagli Stati ACP e di quelle a cui partecipano Stati ACP per promuovere che promuovono la cooperazione e l'integrazione regionali e"

11. All'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La cooperazione sostiene anche programmi e iniziative di cooperazione tra Stati ACP e al loro interno, compresi quelli a cui partecipano paesi in via di sviluppo non ACP."

12. All'articolo 43, paragrafo 4 è aggiunto il seguente trattino:

"- sviluppo e incoraggiamento all'uso di contenuti locali per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

13. L'articolo 58 è sostituito dal seguente:

"Articolo 58

Idoneità al finanziamento

1. Beneficiano di un sostegno finanziario in virtù dell'accordo gli enti o organismi seguenti:
 - a) gli Stati ACP;
 - b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o più Stati ACP, compresi quelli di cui fanno parte anche Stati non ACP, e che sono autorizzati da questi Stati ACP;
 - c) gli organismi misti istituiti dagli Stati ACP e dalla Comunità per conseguire taluni obiettivi specifici.
2. Beneficiano inoltre di un sostegno finanziario con il consenso dello Stato o degli Stati ACP interessato(i):
 - a) gli organismi e i servizi pubblici o semipubblici nazionali o regionali degli Stati ACP, compresi i parlamenti, in particolare le istituzioni finanziarie e le banche di sviluppo;
 - b) le società, imprese e altre organizzazioni e gli operatori economici privati degli Stati ACP;
 - c) le imprese di uno Stato membro della Comunità per permettere loro, al di là del loro contributo specifico, d'intraprendere progetti produttivi sul territorio di uno Stato ACP;

- d) gli intermediari finanziari degli Stati ACP o della Comunità che concedono mezzi di finanziamento, promuovono e finanziano gli investimenti privati negli Stati ACP;
 - e) gli enti locali decentrati degli Stati ACP e della Comunità;
 - f) i paesi in via di sviluppo che non fanno parte del gruppo ACP ma che partecipano a un'iniziativa comune o a un'organizzazione regionale con gli Stati ACP.
3. Gli attori non statali a carattere locale degli Stati ACP e della Comunità possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente accordo secondo le modalità stabilite nei programmi indicativi nazionali e regionali."
14. All'articolo 68 i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Scopo del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione è di salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche che potrebbero essere messe in pericolo dalla brusca riduzione delle entrate e di riassorbire gli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione, in particolare di quelli dei prodotti agricoli e minerari.
3. Nell'allocatione delle risorse dell'anno di applicazione si tiene conto dell'estrema dipendenza delle economie degli Stati ACP dalle esportazioni, in particolare da quelle agricole e minerarie. In questo contesto gli Stati meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari, nonché quelli che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, ricevono un trattamento più favorevole."

15. All'articolo 89 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1 Si attueranno interventi specifici per aiutare gli Stati ACP insulari, sempre più vulnerabili a causa delle nuove e gravi sfide economiche, sociali ed ecologiche. Si cercherà in tal modo di favorire la realizzazione delle priorità legate allo sviluppo sostenibile nei piccoli Stati in via di sviluppo insulari promuovendo al tempo stesso un'impostazione armonizzata per quanto riguarda la crescita economica e lo sviluppo umano."

16. L'articolo 96 è modificato come segue:

a) è aggiunto il seguente paragrafo:

"Ibis. Le parti decidono di esaurire tutte le possibilità di dialogo ai sensi dell'articolo 8, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera a) del presente articolo."

b) al paragrafo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Se, nonostante il dialogo politico sugli elementi essenziali di cui all'articolo 8 e al paragrafo 1, del presente articolo, una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto o soddisfi un obbligo derivante dal rispetto dei diritti dell'uomo, dei principi democratici o dello Stato di diritto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, essa fornisce all'altra parte e al Consiglio dei ministri, eccetto in casi particolarmente urgenti, le informazioni utili necessarie ad un esame approfondito della situazione, al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. A tal fine, essa invita l'altra parte a tenere consultazioni vertenti principalmente sulle misure che la parte interessata ha adottato o deve adottare per porre rimedio alla situazione in conformità dell'allegato VII.

Le consultazioni sono condotte al livello e nella forma considerati più appropriati al raggiungimento di una soluzione.

Le consultazioni iniziano entro 30 giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo in funzione del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso, il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni.

Se le consultazioni non portano ad una soluzione accettabile per entrambe le parti, se la consultazione è rifiutata o se vi è un'urgenza particolare, possono essere adottate misure appropriate. Tali misure sono revocate non appena vengono meno le ragioni che hanno condotto alla loro adozione."

17. All'articolo 97, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In queste circostanze ciascuna delle parti può invitare l'altra a procedere a consultazioni. Queste iniziano entro 30 giorni dall'invito e il dialogo condotto nell'ambito della procedura di consultazione non può durare più di 120 giorni."

18. L'articolo 100 è sostituito dal seguente:

"Articolo 100
Status dei testi

I protocolli e gli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Gli allegati Ibis, II, III, IV e VI possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri su raccomandazione del comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Il presente accordo redatto in due esemplari in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e presso il Segretariato degli Stati ACP, che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario."

C. ALLEGATI

1. All'allegato I è aggiunto il seguente punto:

"9: In deroga all'articolo 58 del presente accordo, un importo pari a 90 milioni di EUR è trasferito all'assegnazione intra-ACP del 9° FES. Questo importo, che può finanziare la deconcentrazione nel periodo 2006-2007, viene gestito direttamente dalla Commissione."

2. È aggiunto il seguente allegato:

"ALLEGATO I BIS

Quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito del presente accordo

1. Ai fini precisati nel presente accordo, e per un periodo avente inizio il 1° marzo 2005, il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione copre gli impegni decorrenti dal 1° gennaio 2008 per un periodo di cinque o sei anni.

2. Durante questo nuovo periodo, l'Unione europea mantiene il suo aiuto agli Stati ACP a un livello perlomeno equivalente a quello del 9° FES, escluse le rimanenze; a ciò vanno aggiunti, in base alle stime della Comunità, l'incidenza dell'inflazione, la crescita nell'Unione europea e l'ingresso di 10 nuovi Stati membri nel 2004.
 3. Le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo"
3. L'allegato II è modificato come segue:
- a) L'articolo 2 è modificato come segue:
 - i) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I prestiti ordinari possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

 - a) per progetti infrastrutturali nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali - diversi da quelli di cui alla lettera aa) - come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d'interesse del prestito viene ridotto del 3 %;

- aa) per progetti infrastrutturali di enti pubblici a gestione commerciale, come presupposto per lo sviluppo del settore privato nei paesi soggetti a condizioni restrittive per l'ottenimento di prestiti nell'ambito dell'iniziativa Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. In questi casi, la Banca cerca di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d'interesse del prestito nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall'iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale;
- b) per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono di interessi, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d'interesse finale per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento."

- ii) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli abbuoni di interessi possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. Si può utilizzare fino al 10% degli stanziamenti destinati agli abbuoni di interessi per finanziare l'assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP."

b) l'articolo 3 è modificato come segue;

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Fondo investimenti interviene in tutti i settori economici e sostiene gli investimenti di imprese private e di imprese pubbliche gestite secondo criteri commerciali, nonché infrastrutture economiche e tecnologiche produttrici di reddito, essenziali per il settore privato. Il Fondo:

- a) è gestito come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile. I suoi interventi avvengono a condizioni di mercato, evitando di provocare distorsioni sui mercati locali e di sostituirsi ai finanziamenti privati;
- b) sostiene i settori finanziari degli ACP e produce un effetto catalizzatore, incoraggiando la mobilitazione di risorse locali a lungo termine e risvegliando l'interesse di investitori e finanziatori privati stranieri per progetti negli Stati ACP;
- c) si assume in parte i rischi dei progetti finanziati. La sua sostenibilità finanziaria è garantita dall'intero portafoglio e non dai singoli interventi;
- d) cerca di convogliare i fondi attraverso gli organismi e i programmi nazionali e regionali degli ACP che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI)."

- ii) è aggiunto il seguente paragrafo:
- "1 bis. La Banca viene risarcita dei costi sostenuti per la gestione del Fondo investimenti. Nei primi due anni successivi all'entrata in vigore del secondo protocollo finanziario, il risarcimento ammonta al 2% all'anno della dotazione iniziale totale del Fondo investimenti. Dopo questo periodo, il risarcimento della Banca comprende una componente fissa pari allo 0,5% all'anno della dotazione iniziale e una componente variabile pari all'1,5% all'anno del portafoglio del Fondo investimenti investito in progetti nei paesi ACP. I risarcimenti sono finanziati dal Fondo investimenti."
- c) all'articolo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) in caso di prestiti ordinari e di finanziamento su capitale di rischio per piccole e medie imprese, i rischi di cambio sono di norma condivisi tra la Comunità, da un lato, e le altre Parti implicate, dall'altro. In media, i rischi di cambio devono essere condivisi equamente; e"

d) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 6 bis

Relazioni annuali sul Fondo investimenti

I rappresentanti degli Stati membri dell'UE responsabili del Fondo investimenti, i rappresentanti degli Stati ACP, la Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea, il segretariato del Consiglio dell'UE e il segretariato ACP si riuniscono una volta all'anno per discutere degli interventi e dell'efficienza del Fondo investimenti nonché delle questioni politiche connesse.

Articolo 6 ter

Valutazione dell'efficienza del Fondo investimenti

A metà e al termine del periodo di applicazione del protocollo finanziario si procederà a una valutazione congiunta dell'efficienza globale del Fondo investimenti, da cui potranno scaturire raccomandazioni su come migliorarne il funzionamento."

4. L'allegato IV è modificato come segue:

a) l'articolo 3 è modificato come segue:

i) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le necessità sono valutate in base a criteri, quali il reddito pro capite, la popolazione, gli indicatori sociali e il livello del debito, la perdita di proventi da esportazioni e la dipendenza da tali proventi, soprattutto nei settori agricolo e minerario. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno industrializzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilità degli Stati insulari e interclusi. Inoltre, si dovrà tener conto delle specifiche difficoltà dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamità naturali; e"

ii) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni dell'articolo 5, paragrafo 7, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore del paese in questione in considerazione di esigenze particolari o di risultati eccezionali."

b) L'articolo 4 è modificato come segue:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo coerente con i propri obiettivi e con le priorità di sviluppo indicati nella SSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

- a) Il settore o i settori chiave sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno;
- b) le misure ed operazioni più adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore o nei settori chiave;
- c) le risorse destinate a programmi e progetti che non rientrano nel settore o nei settori chiave e/o un quadro generale di tali attività, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;
- d) l'identificazione degli dei tipi di organismi non statali idonei a beneficiare del di un finanziamento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, e delle risorse loro assegnate e del tipo di attività da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;

- e) le proposte di programmi e progetti regionali;
 - f) una riserva per assicurazione in caso di eventuali reclami, destinata anche a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti."
- ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunità. Il programma indicativo viene adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dallo Stato ACP interessato e, una volta adottato, è vincolante per la Comunità e per lo Stato medesimo. Tale programma indicativo viene allegato alla SSN e deve inoltre comprendere:
- a) operazioni specifiche ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;
 - b) un calendario di esecuzione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi;
 - c) i parametri e i criteri delle revisioni."

iii) è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Qualora, a seguito di una guerra, di un altro conflitto o di circostanze eccezionali con effetti analoghi, uno Stato ACP si trovi in una situazione di crisi che impedisce all'ordinatore nazionale di svolgere le sue funzioni, la Commissione può utilizzare e gestire direttamente le risorse assegnate a questo Stato in conformità dell'articolo 3 per fornire un sostegno specifico. Tale sostegno può finanziare le politiche a favore della pace, la gestione e la soluzione dei conflitti, l'assistenza postbellica, compreso il potenziamento istituzionale, e le attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle popolazioni più vulnerabili. La Commissione e lo Stato ACP in questione devono ripristinare le normali procedure di attuazione e di gestione non appena le autorità competenti siano nuovamente in grado di gestire la cooperazione."

c) l'articolo 5 è modificato come segue:

i) in tutto l'articolo i termini "capo delegazione" è sostituito da "Commissione";

ii) al paragrafo 4 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i programmi e progetti non compresi nel settore o nei settori chiave;"

iii) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione può modificare, a nome della Comunità, l'assegnazione delle risorse sulla base delle esigenze e della situazione dello Stato ACP interessato."

d) all'articolo 6 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La cooperazione regionale comprende operazioni a vantaggio e con la partecipazione:

- a) di due o più o tutti gli Stati ACP, nonché dei paesi in via di sviluppo non ACP che partecipano a queste operazioni, e/o
- b) di un organismo regionale di cui siano membri almeno due Stati ACP, anche quando ne fanno parte degli Stati non ACP."

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Assegnazione delle risorse

1. All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, ciascuna regione riceve dalla Comunità l'indicazione della dotazione finanziaria di cui può beneficiare per un periodo di cinque anni. La dotazione finanziaria indicativa si basa su una stima delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

2. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni dell'articolo 11, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore della regione in questione in considerazione di nuove esigenze o di risultati eccezionali."

f) all'articolo 10, paragrafo 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i programmi e progetti che consentono la realizzazione di tali obiettivi, a condizione che siano stati chiaramente individuati, nonché l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di questi elementi e un calendario della loro attuazione."

g) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Cooperazione tra paesi ACP

1. All'inizio del periodo di applicazione del protocollo finanziario, la Comunità fa sapere al Consiglio dei ministri ACP quale parte dei fondi destinati alle operazioni regionali debba essere accantonata per operazioni a vantaggio di molti o di tutti gli Stati ACP. Tali operazioni possono prescindere dal concetto di ubicazione geografica.
2. In considerazione delle nuove esigenze connesse al miglioramento dell'impatto delle attività intra-ACP, la Comunità può aumentare l'assegnazione per la cooperazione intra-ACP."

h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Richieste di finanziamento

1. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:
 - a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati, oppure
 - b) un ente o un'organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato membro della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale.

2. Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate da:
 - a) almeno tre enti o organizzazioni regionali autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP delle stesse regioni, oppure
 - b) dal Consiglio dei ministri ACP o dal Comitato degli ambasciatori ACP, oppure
 - c) da organizzazioni internazionali, come l'Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del Comitato degli ambasciatori ACP.

- i) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14
Procedure di attuazione

 1. (soppresso)
 2. (soppresso)
 3. Tenuto conto degli obiettivi e delle caratteristiche tipiche della cooperazione regionale, compresa la cooperazione intra-ACP, le operazioni intraprese nel settore sono disciplinate, se del caso, dalle procedure fissate per la cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

4. In particolare, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, per tutti i programmi e i progetti regionali finanziati con le risorse del Fondo viene concluso tra la Commissione e uno degli enti di cui all'articolo 13:
- a) un accordo di finanziamento ai sensi dell'articolo 17; in tal caso, l'ente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, *mutatis mutandis*, a quelli dell'ordinatore nazionale;
 - b) un contratto di sovvenzione ai sensi dell'articolo 19bis, a seconda della natura dell'operazione e quando l'ente in questione, diverso da uno Stato ACP, è responsabile dell'attuazione del programma o del progetto.
5. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo e le cui domande di finanziamento sono state presentate dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) danno luogo a un contratto di sovvenzione.
6. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo e per i quali le richieste di finanziamento sono state presentate dal Consiglio dei ministri ACP o dal Comitato degli ambasciatori ACP sono attuati dal segretariato degli Stati ACP, nel qual caso viene concluso un accordo di finanziamento tra la Commissione e quest'ultimo in conformità dell'articolo 17, o dalla Commissione, a seconda della natura dell'azione."

j) Al capitolo III il titolo è sostituito dal seguente:

"ISTRUZIONE E FINANZIAMENTO"

k) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Individuazione, preparazione e istruzione dei programmi e progetti

1. I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entità limitata in un settore particolare.

2. I fascicoli dei programmi e progetti preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei programmi e progetti o, qualora questi programmi e progetti non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase di istruzione.

3. L'istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilità di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresì delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato ACP.

4. I programmi e i progetti destinati ad essere realizzati da organismi non statali ammissibili conformemente al presente accordo possono essere istruiti dalla sola Commissione e dar luogo direttamente a contratti di sovvenzione tra la Commissione e gli organismi non statali ai sensi dell'articolo 19 bis. L'istruzione deve conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) per quanto riguarda i tipi di organismi, la loro ammissibilità e il tipo di attività da sostenere. La Commissione, tramite il capo delegazione, informa l'ordinatore nazionale delle sovvenzioni concesse."

D) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Proposta e decisione di finanziamento

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento la cui versione definitiva è redatta dalla Commissione, in stretta collaborazione con lo Stato ACP interessato.

2. (soppresso)

3. (soppresso)

4. La Commissione, a nome della Comunità, comunica la propria decisione di finanziamento allo Stato ACP interessato entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di stesura della versione definitiva della proposta di finanziamento.

5. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Commissione a nome della Comunità, lo Stato ACP interessato è informato immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso, i rappresentanti dello Stato ACP interessato possono richiedere entro un termine di 60 giorni a decorrere dalla notifica:

- a) o che il problema venga sollevato in sede di Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito nell'ambito del presente accordo; oppure
- b) di essere ascoltati dai rappresentanti della Comunità.

6. Successivamente a tale audizione, la Commissione, a nome della Comunità, prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato interessato può comunicare alla Commissione qualsiasi elemento a suo parere necessario per completare l'informazione."

m) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Accordo di finanziamento

1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, qualsiasi programma o progetto finanziato con le risorse del Fondo dà luogo a un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato ACP interessato.

2. L'accordo di finanziamento è definito tra la Commissione e lo Stato ACP interessato entro i 60 giorni successivi alla decisione della Commissione a nome dell'organo della Comunità. L'accordo di finanziamento:
- a) precisa in particolare il contributo finanziario della Comunità, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione;
 - b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.
3. Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei programmi e progetti è attribuita allo Stato o agli Stati ACP interessati e viene iscritta come tale nei conti del Fondo."
- n) L'articolo 18 è sostituito dal seguente
- "Articolo 18
Superamenti
1. Non appena si manifestino rischi di superamenti del finanziamento disponibile a titolo dell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa la Commissione e le chiede di approvare preventivamente le misure che intende adottare per coprire questi superamenti; ciò può avvenire riducendo la portata del programma o progetto oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2. Se non è possibile ridurre la portata del programma o progetto o coprire i superamenti con altre risorse, la Commissione, a nome della Comunità, può adottare, su richiesta motivata dell'ordinatore nazionale, una decisione di finanziamento supplementare utilizzando le risorse del programma indicativo."

o) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19

Finanziamento retroattivo

1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti e di evitare vuoti ed eventuali ritardi fra progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento prefinanziare attività connesse alla fase iniziale dei programmi, lavori preliminari e stagionali, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna, nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese sono conformi alle procedure previste dal presente accordo.

2. Queste disposizioni devono essere menzionate nella proposta di finanziamento e lasciano impregiudicata la decisione di finanziamento della Commissione a nome della Comunità.

3. Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù del presente articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del programma o progetto, dopo la firma dell'accordo di finanziamento."

p) Al capitolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:

"ATTUAZIONE"

q) I seguenti articoli sono inseriti:

"Articolo 19bis

Modalità di attuazione

1. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del Fondo la cui esecuzione finanziaria compete alla Commissione vengono attuati mediante:

a) l'aggiudicazione di appalti;

b) la concessione di sovvenzioni;

c) l'esecuzione in economia

d) esborsi diretti nell'ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all'alleggerimento del debito e del sostegno in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione.

2. Gli appalti ai sensi del presente allegato sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto per ottenere, contro pagamento di un prezzo, la fornitura di beni mobili, l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

3. Le sovvenzioni ai sensi del presente allegato sono contributi finanziari diretti concessi a titolo di liberalità per finanziare :
- a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si inserisce nel quadro del presente accordo o di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di quest'ultimo;
 - b) il funzionamento di un organismo che persegue un obiettivo siffatto.

Le sovvenzioni sono oggetto di un contratto scritto.

Articolo 19 ter

Gara con clausola sospensiva

Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, gli Stati ACP possono, in tutti i casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento, indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti. Questa disposizione deve essere menzionata nella proposta di finanziamento."

r) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20
Ammissibilità

A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 22 e fatto salvo l'articolo 26:

- 1) la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP e degli Stati membri della Comunità.
- 2) Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del Fondo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi del punto 1. Al riguardo, la definizione della nozione di "prodotti originari" deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunità devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d'oltremare.
- 3) La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta alle organizzazioni internazionali.
- 4) Quando il finanziamento copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del Fondo è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

- 5) Quando il finanziamento copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.
- 6) Quando il finanziamento copre un'operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del punto 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali."
- s) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:
- "Articolo 22
Deroghe
1. In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche e giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità su richiesta giustificata degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:
- a) della situazione geografica dello Stato ACP interessato;

- b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;
 - c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;
 - d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;
 - e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;
 - f) dei casi di estrema urgenza;
 - g) della disponibilità dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.
2. Le norme della Banca in materia di aggiudicazione degli appalti si applicano ai progetti finanziati dal Fondo investimenti."
- t) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
- "Articolo 24
Esecuzione in economia
1. Nel caso di operazioni in economia i programmi e i progetti sono attuati da organismi o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati, oppure dalla persona giuridica responsabile dell'esecuzione dell'operazione.

2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse necessarie per assumere personale supplementare, ad esempio esperti degli Stati ACP interessati o di altri Stati ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee, circoscritte alle sole necessità dei programmi e dei progetti considerati.
3. I programmi a preventivo che eseguono le operazioni in economia devono rispettare le norme comunitarie, le procedure e i documenti standard definiti dalla Commissione in vigore al momento dell'approvazione dei programmi stessi."
- u) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
- "Articolo 26
Preferenze
1. Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:
- a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;

- b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto è di origine ACP viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche;
- c) nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche:
 - i) a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP che abbiano le competenze richieste;
 - ii) a offerte presentate da un'impresa ACP singolarmente o in consorzio con partner europei;
 - iii) a offerte presentate da offerenti europei che operano con subappaltatori o esperti ACP;
- d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni;
- e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, imprese, esperti o consulenti di altri Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint venture, subappalto o anche di formazione pratica del personale già assunto.

2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sopra esposti, si accorda la preferenza:
- a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP, oppure
 - b) in mancanza di una siffatta offerta:
 - i) all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;
 - ii) all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure
 - iii) ad un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.";
 - v) Al capitolo 6, il titolo è sostituito dal seguente:

"AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO"

w) L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Commissione

1. La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del Fondo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalità di gestione principali:

a) gestione centralizzata;

b) gestione decentrata.

2. Di norma, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo secondo una gestione decentrata.

In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformità dell'articolo 35.

3. Per l'esecuzione finanziaria delle risorse del Fondo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all'interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il Comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo."

x) L'articolo 35 è sostituito come segue:

"Articolo 35

Ordinatore nazionale

1. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione e dalla Banca. L'ordinatore nazionale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilità di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione. L'ordinatore nazionale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entità responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del Fondo, la Commissione prende, assieme all'ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate.

L'ordinatore nazionale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del Fondo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore nazionale:

- a) è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell'attuazione della cooperazione nonché del coordinamento con i donatori;
- b) in stretta collaborazione con la Commissione, è responsabile della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei programmi e progetti;
- c) prepara i fascicoli di gara e, all'occorrenza, i documenti degli inviti a presentare proposte;
- d) prima che siano pubblicati i bandi di gara e, all'occorrenza, gli inviti a presentare proposte, sottopone all'approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;
- e) in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonché, se del caso, gli inviti a presentare proposte;
- f) riceve le offerte nonché, se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio e approva i risultati dello spoglio entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine fissato per l'approvazione dell'appalto;

- g) invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perché approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni;
 - h) sottopone all'approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonché le eventuali clausole aggiuntive;
 - i) firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione;
 - j) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate;
 - k) nel corso dell'esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati.
2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informare la Commissione, l'ordinatore nazionale decide:
- a) adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell'accordo di finanziamento;
 - b) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda programmi o progetti che comportano più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali;

- c) applicazione o condono delle penalità di mora;
- d) atti per lo svincolo delle cauzioni;
- e) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine delle merci;
- f) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, a condizione che gli Stati membri o gli Stati ACP non producano attrezzature e macchinari comparabili;
- g) subappalti;
- h) collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, approvare i relativi verbali e, eventualmente, assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;
- i) assunzione di consulenti e altri esperti in materia di assistenza tecnica."

y) L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Articolo 36

Capo delegazione

1. La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta da una delegazione sotto l'autorità di un capo delegazione e con l'approvazione dello Stato o degli Stati ACP interessati. Qualora un capo delegazione sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi i provvedimenti del caso. Il capo delegazione rappresenta la Commissione in tutti i settori di sua competenza e in tutte le sue attività.
2. Il capo delegazione è l'interlocutore privilegiato degli Stati ACP e degli organismi che possono beneficiare di un sostegno finanziario a titolo dell'accordo. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale.
3. Il capo delegazione riceve le istruzioni e i poteri necessari per facilitare e accelerare tutte le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo.
4. Il capo delegazione informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP."

z) L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"Articolo 37

Pagamenti

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, negli Stati ACP possono essere aperti, da parte e a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, presso un istituto finanziario nazionale pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Tale istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.

2. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi. I conti locali di cui sopra sono alimentati dalla Commissione nella moneta di uno degli Stati membri o in euro, in base a una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare la necessità di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi negli esborsi.

3. (soppresso)

4. I pagamenti sono eseguiti dalla Commissione secondo le regole stabilite dalla Comunità e dalla Commissione, eventualmente previa liquidazione e autorizzazione delle spese da parte dell'ordinatore nazionale.

5. (soppresso)

6. Le procedure per la liquidazione, l'autorizzazione e il pagamento delle spese devono essere espletate entro 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al capo delegazione entro 45 giorni dalla scadenza.

7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessati e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità delle procedure di cui sopra.

5. Il seguente allegato è aggiunto:

"ALLEGATO VII

DIALOGO POLITICO SUI DIRITTI UMANI, SUI PRINCIPI DEMOCRATICI E SULLO STATO DI DIRITTO

Articolo 1

Obiettivi

1. Le consultazioni di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera a) si svolgono, tranne nei casi particolarmente urgenti, dopo il dialogo politico approfondito di cui all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo.
2. Le parti conducono il dialogo politico nello spirito dell'accordo, tenendo presenti gli orientamenti per il dialogo politico ACP-UE elaborati dal Consiglio dei ministri.

3. Il dialogo politico mira a rafforzare le relazioni ACP-UE e ad agevolare il conseguimento degli obiettivi del partenariato.

Articolo 2

Dialogo politico intensificato che precede le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1. Il dialogo politico sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto viene condotto a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 4 dell'accordo di partenariato secondo gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale. Nell'ambito del dialogo, le parti possono concordare programmi e priorità comuni.
2. Le parti definiscono di comune accordo parametri di riferimento o traguardi specifici in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto in conformità degli standard e delle norme stabiliti a livello internazionale, tenendo conto della situazione particolare dello Stato ACP interessato. I parametri di riferimento permettono di raggiungere i traguardi stabiliti mediante la definizione di obiettivi intermedi e di calendari per il raggiungimento della conformità.
3. Il dialogo politico di cui ai paragrafi 1 e 2 è sistematico e formale. Prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo si devono esaurire tutte le possibilità di dialogo.
4. Tranne nei casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo, le consultazioni di cui all'articolo 96 possono svolgersi senza essere precedute da un dialogo politico intensificato in caso di inosservanza persistente degli impegni assunti da una delle parti in occasione di un dialogo precedente o di mancato avvio di un dialogo in buona fede.

5. Le parti si servono inoltre del dialogo politico di cui all'articolo 8 dell'accordo per aiutare i paesi oggetto di misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo a normalizzare le loro relazioni.

Articolo 3

Norme supplementari relative alle consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo

1. Le parti si adoperano affinché il livello di rappresentanza sia uniforme durante le consultazioni di cui all'articolo 96.
2. Le parti si adoperano per promuovere un'interazione trasparente prima, nel corso e a seguito delle consultazioni formali, in considerazione dei parametri di riferimento e dei traguardi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.
3. Le parti utilizzano il periodo di 30 giorni di cui all'articolo 96, paragrafo 2 dell'accordo per prepararsi adeguatamente nonché per approfondire le consultazioni, sia nel gruppo ACP che tra la Comunità e i suoi Stati membri. Durante le consultazioni le parti dovrebbero concordare calendari flessibili pur riconoscendo che i casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera b,) e all'articolo 2, paragrafo 4 del presente allegato, possono richiedere una reazione immediata.
4. Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalità stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunità e ai suoi Stati membri.
5. Le parti riconoscono la necessità di consultazioni strutturate e permanenti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo. Il Consiglio dei ministri può definire ulteriori modalità a tale scopo."

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

El presente Acuerdo queda abierto a la firma en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 y, a continuación, del 1 de julio de 2005 al 31 de diciembre de 2005 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu v Lucemburku dne 25. června 2005 a poté od 1. července 2005 do 31. prosince 2005 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. juni 2005 i Luxembourg og derefter fra den 1. juli 2005 til den 31. december 2005 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Abkommen liegt am 25. Juni 2005 in Luxemburg und danach – vom 1. Juli bis 31. Dezember 2005 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel – zur Unterzeichnung auf.

Käesolev kokkulepe on allakirjutamiseks avatud 25. juunil 2005 Luxembourgis ning seejärel 1. juulist 2005 kuni 31. detsembrini 2005 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 και, στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2005 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature at Luxembourg on 25 June 2005 and thereafter from 1 July to 31 December 2005 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Luxembourg le 25 juin 2005 et ensuite du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo è aperto alla firma a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Minētais nolīgums ir pieejams parakstīšanai 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā un pēc tam no 2005. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātā.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, o paskui, 2005 m. liepos 31 d.–2005 m. gruodžio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriате Briuselyje.

Ez a megállapodás 2005. június 25-én Luxembourgban, majd 2005. július 1. és 2005. december 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim huwa miftuh għall-firma fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005 u wara dan mill-1 ta' Lulju 2005 sal-31 ta' Dicembru 2005, fis-Segretarjat Generali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, fi Brussel.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 juni te Luxemburg en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 december 2005 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

Niniejsza Umowa jest otwarta do podpisu w Luksemburgu, 25 czerwca 2005 r., a następnie od 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura no Luxemburgo, em 25 de Junho de 2005 e, posteriormente, de 1 de Julho de 2005 a 31 de Dezembro de 2005, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Táto dohoda je otvorená na podpis 25. júna 2005 v Luxemburgu a potom od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Omenjeni sporazum je na voljo za podpis v Luxembourg 25. junija 2005 in od 1. julija 2005 do 31. decembra 2005 na generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa Luxemburgissa 25.6.2005 ja sen jälkeen 1.7.2005–31.12.2005 Euroopan unionin pääsihteeristöissä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Luxemburg den 25 juni 2005 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 december 2005 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel.

ACTA FINAL

ZÁVĚREČNÝ AKT

SLUTAKT

SCHLUSSAKTE

LÓPPAKT

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

FINAL ACT

ACTE FINAL

ATTO FINALE

NOBEIGUMA AKTS

BAIGIAMASIS AKTAS

ZÁRÓOKMÁNY

ATT FINALI

SLOTAKTE

AKT KOŃCOWY

ACTA FINAL

ZÁVEREČNÝ AKT

SKLEPNA LISTINA

PÄÄTÖSASIAKIRJA

SLUTAKT

ATTO FINALE

I plenipotenziari di:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL
NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in appresso denominata "Comunità",
i cui Stati sono denominati in appresso "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA

da una parte, e

i plenipotenziari di:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CÔTE D'IVOIRE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E SOVRANA DI FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GANA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA GUINEA EQUATORIALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLE ISOLE MARSHALL

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. CHRISTOPHE E NEVIS,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI SANTA LUCIA,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DELLA SAMOA OCCIDENTALE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

SUA MAESTÀ LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTÀ IL RE TAUF'AHAU TUPOU IV DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA

IL GOVERNO DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",

dall'altra,

riuniti a Lussemburgo il venticinque giugno duemilacinque hanno, al momento di firmare l'accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale

Dichiarazione I	Dichiarazione congiunta sull'articolo 8 dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione II	Dichiarazione congiunta sull'articolo 68 dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione III	Dichiarazione congiunta sull'allegato I bis
Dichiarazione IV	Dichiarazione congiunta sull'articolo 3, paragrafo 5 dell'allegato IV
Dichiarazione V	Dichiarazione congiunta sull'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato IV
Dichiarazione VI	Dichiarazione congiunta sull'articolo 12, paragrafo 2 dell'allegato IV
Dichiarazione VII	Dichiarazione congiunta sull'articolo 13 dell'allegato IV
Dichiarazione VIII	Dichiarazione congiunta sull'articolo 19bis dell'allegato IV
Dichiarazione IX	Dichiarazione congiunta sull'articolo 24, paragrafo 3 dell'allegato IV
Dichiarazione X	Dichiarazione congiunta sull'articolo 2 dell'allegato VII
Dichiarazione XI	Dichiarazione della Comunità sugli articoli 4 e 58, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione XII	Dichiarazione della Comunità sull'articolo 11bis dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione XIII	Dichiarazione della Comunità sull'articolo 11ter, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou
Dichiarazione XIV	Dichiarazione della Comunità sugli articoli 28, 29, 30 e 58 dell'accordo di Cotonou e sull'articolo 6 dell'allegato IV
Dichiarazione XV	Dichiarazione dell'Unione europea sull'allegato Ibis
Dichiarazione XVI	Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4, paragrafo 3, sull'articolo 5, paragrafo 7, sull'articolo 16, paragrafo 5 e 6, sull'articolo 17, paragrafo 2 dell'allegato IV
Dichiarazione XVII	Dichiarazione della Comunità sull'articolo 4, paragrafo 5 dell'allegato IV
Dichiarazione XVIII	Dichiarazione della Comunità sull'articolo 20 dell'allegato IV
Dichiarazione XIX	Dichiarazione della Comunità sugli articoli 34, 35 e 36 dell'allegato IV
Dichiarazione XX	Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3 dell'allegato VII.

[IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.]

El presente Acuerdo queda abierto a la firma en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 y, a continuación, del 1 de julio de 2005 al 31 de diciembre de 2005 en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas.

Tato dohoda je otevřena k podpisu v Lucemburku dne 25. června 2005 a poté od 1. července 2005 do 31. prosince 2005 v generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu.

Denne aftale er åben for undertegnelse den 25. juni 2005 i Luxembourg og derefter fra den 1. juli 2005 til den 31. december 2005 i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union i Bruxelles.

Dieses Abkommen liegt am 25. Juni 2005 in Luxemburg und danach – vom 1. Juli bis 31. Dezember 2005 beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union in Brüssel – zur Unterzeichnung auf.

Käesolev kokkulepe on allakirjutamiseks avatud 25. juunil 2005 Luxembourgis ning seejärel 1. juulist 2005 kuni 31. detsembrini 2005 Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadis Brüsselis.

Η παρούσα συμφωνία κατατίθεται προς υπογραφή στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2005 και, στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου 2005 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες.

This Agreement shall be open for signature at Luxembourg on 25 June 2005 and thereafter from 1 July to 31 December 2005 at the General Secretariat of the Council of the European Union in Brussels.

Le présent accord est ouvert à la signature à Luxembourg le 25 juin 2005 et ensuite du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005, au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles.

Il presente accordo è aperto alla firma a Lussemburgo il 25 giugno 2005 e successivamente a Bruxelles presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2005.

Minētais nolīgums ir pieejams parakstīšanai 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā un pēc tam no 2005. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim Briselē, Eiropas Savienības Padomes Ģenerāļsekretariātā.

Šis susitarimas pateiktas pasirašyti 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, o paskui, 2005 m. liepos 31 d.–2005 m. gruodžio 31 d., Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriате Briuselyje.

Ez a megállapodás 2005. június 25-én Luxembourgban, majd 2005. július 1. és 2005. december 31. között Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsának Főtitkárságán aláírásra nyitva áll.

Dan il-Ftehim huwa miftuh għall-firma fil-Lussemburgu fil-25 ta' Ġunju 2005 u wara dan mill-1 ta' Lulju 2005 sal-31 ta' Diċembru 2005, fis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea, fi Brussel.

Deze overeenkomst staat open voor ondertekening op 25 juni te Luxemburg en vervolgens met ingang van 1 juli tot en met 31 december 2005 bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

Niniejsza Umowa jest otwarta do podpisu w Luksemburgu, 25 czerwca 2005 r., a następnie od 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli.

O presente Acordo está aberto para assinatura no Luxemburgo, em 25 de Junho de 2005 e, posteriormente, de 1 de Julho de 2005 a 31 de Dezembro de 2005, no Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia, em Bruxelas.

Táto dohoda je otvorená na podpis 25. júna 2005 v Luxemburgu a potom od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie v Bruseli.

Omenjení sporazum je na voljo za podpis v Luxembourg 25. junija 2005 in od 1. julija 2005 do 31. decembra 2005 na generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije v Bruslju.

Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa Luxemburgissa 25.6.2005 ja sen jälkeen 1.7.2005–31.12.2005 Euroopan unionin pääsihteeristössä Brysselissä.

Detta avtal är öppet för undertecknande i Luxemburg den 25 juni 2005 och sedan från och med den 1 juli till och med den 31 december 2005 vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd i Bryssel.

DICHIARAZIONE I

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 8 DELL'ACCORDO DI COTONOU

In relazione al dialogo a livello nazionale e regionale, ai fini dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, il termine "gruppo ACP" comprende la troika del Comitato degli ambasciatori ACP e il presidente del sottocomitato ACP per le questioni politiche, sociali, umanitarie e culturali; per "Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE" s'intendono i copresidenti dell'Assemblea o i loro rappresentanti designati.

DICHIARAZIONE II

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 68 DELL'ACCORDO DI COTONOU

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, le proposte fatte dalla parte degli ACP sull'allegato II relativamente ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (FLEX).

DICHIARAZIONE III

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

SULL'ALLEGATO I BIS

Qualora l'accordo che modifica l'accordo di Cotonou non sia entrato in vigore entro il 1° gennaio 2008, la cooperazione verrà finanziata dalle rimanenze del 9° FES e dai precedenti FES.

DICHIAZIONE IV

DICHIAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO IV

Per "esigenze particolari" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.

DICHIAZIONE V

DICHIAZIONE CONGIUNTA

SULL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 DELL'ALLEGATO IV

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'allegato IV, per "nuove esigenze" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. Per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione per paese è integralmente impegnata e un finanziamento supplementare del programma indicativo nazionale può essere assorbito grazie a politiche efficaci di riduzione della povertà e a una gestione finanziaria sana.

DICHIARAZIONE VI**DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 DELL'ALLEGATO IV**

Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'allegato IV, per "nuove esigenze" si intendono quelle che possono derivare da circostanze eccezionali o impreviste come dei nuovi impegni assunti nell'ambito delle iniziative internazionali o la necessità di far fronte a sfide comuni ai paesi ACP.

DICHIARAZIONE VII**DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 13 DELL'ALLEGATO IV**

Considerata la situazione geografica particolare delle regioni dei Caraibi e del Pacifico, il Consiglio dei ministri ACP o il Comitato degli ambasciatori ACP può presentare, in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) una specifica richiesta di finanziamento per una delle due regioni suddette.

DICHIARAZIONE VIII**DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 19BIS DELL'ALLEGATO IV**

Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell'articolo 100 dell'accordo di Cotonou, i testi dell'allegato IV dell'accordo sull'aggiudicazione e sull'esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou.

DICHIARAZIONE IX

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 3 DELL'ALLEGATO IV

Gli Stati ACP saranno consultati, a priori, su tutte le eventuali modifiche delle norme comunitarie di cui all'articolo 24, paragrafo 3 dell'allegato IV.

DICHIARAZIONE X

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SULL'ARTICOLO 2 DELL'ALLEGATO VII

Gli standard e le norme riconosciuti a livello internazionale sono quelli degli strumenti citati nel preambolo dell'accordo di Cotonou.

DICHIARAZIONE XI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULL'ARTICOLO 4 E SULL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2
DELL'ACCORDO DI COTONOU

Ai fini dell'articolo 4 e dell'articolo 58, paragrafo 2 l'espressione "enti locali decentrati" copre tutti i livelli di decentramento, compreso il governo locale ("collectivités locales").

DICHIARAZIONE XII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULL'ARTICOLO 11BIS DELL'ACCORDO DI COTONOU

L'assistenza finanziaria e tecnica per la cooperazione nella lotta al terrorismo sarà finanziata con risorse diverse da quelle destinate a finanziare la cooperazione ACP-CE in materia di sviluppo.

DICHIARAZIONE XIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULL'ARTICOLO 11TER, PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO DI COTONOU

Rimane inteso che le misure di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 2 dell'accordo di Cotonou, saranno attuate secondo un calendario adeguato in funzione dei condizionamenti propri di ciascun paese.

DICHIARAZIONE XIV

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SUGLI ARTICOLI 28, 29, 30 E 58 DELL'ACCORDO DI COTONOU E
SULL'ARTICOLO 6 DELL'ALLEGATO IV

L'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione regionale che coinvolge paesi non ACP è subordinata all'applicazione di disposizioni equivalenti nel quadro degli strumenti finanziari comunitari per la cooperazione con altri paesi e altre regioni del mondo. L'Unione europea informerà il gruppo ACP dell'applicazione di tali disposizioni.

DICHIARAZIONE XV

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
SULL'ALLEGATO IBIS

1. L'Unione europea s'impegna a proporre quanto prima, possibilmente entro settembre 2005, un importo preciso destinato al quadro finanziario pluriennale di cooperazione nell'ambito dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou indicando inoltre il suo periodo di applicazione.

2. Il livello minimo degli aiuti di cui al paragrafo 2 dell'allegato I bis è garantito ferma restando la possibilità per i paesi ACP di usufruire di risorse supplementari nel quadro di altri strumenti finanziari già esistenti, o che potrebbero essere creati, per sostenere interventi in settori quali gli aiuti umanitari di emergenza, la sicurezza alimentare, le malattie legate alla povertà, l'applicazione degli accordi di partenariato economico, le misure da attuare dopo la riforma del mercato dello zucchero e quelle volte a promuovere pace e stabilità.

3. In caso di necessità, il termine per l'impegno dei fondi del 9° FES, fissato al 31 dicembre 2007, potrà essere riveduto.

DICHIARAZIONE XVI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, SULL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 7,
SULL'ARTICOLO 16, PARAGRAFI 5 E 6, SULL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2
DELL'ALLEGATO IV

Tali disposizioni non pregiudicano il ruolo degli Stati membri nel processo decisionale.

DICHIARAZIONE XVII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5 DELL'ALLEGATO IV

L'articolo 4, paragrafo 5 dell'allegato IV ed il ripristino degli accordi di gestione standard verranno attuati tramite una decisione del Consiglio basata su una proposta della Commissione. Tale decisione verrà debitamente notificata al gruppo di Stati ACP.

DICHIARAZIONE XVIII

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULL'ARTICOLO 20 DELL'ALLEGATO IV

Le disposizioni dell'articolo 20 dell'allegato IV saranno attuate secondo il principio di reciprocità con altri donatori.

DICHIARAZIONE XIX

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
SUGLI ARTICOLI 34, 35 E 36 DELL'ALLEGATO IV

Le competenze specifiche degli agenti incaricati della gestione e dell'esecuzione delle risorse del Fondo sono indicate in un manuale delle procedure che sarà oggetto di una consultazione con gli Stati ACP a norma dell'articolo 12 dell'accordo di Cotonou e verrà messo a disposizione sin dall'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo di Cotonou. Si applicherà la stessa procedura per qualsiasi modifica del manuale.

DICHIARAZIONE XX

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ
SULL'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO VII

Per quanto riguarda le modalità di cui all'articolo 3 dell'allegato VII, la posizione assunta dal Consiglio dell'Unione europea nel Consiglio dei ministri si basa su una proposta della Commissione.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas y de la Secretaría de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico.

Text uvedený výše je ověřeným opisem prvopisu uloženého v archivu Generálního sekretariátu Rady v Bruselu a u Sekretariátu afrických, karibských a tichomořských států.

Foranstående tekst er en bekræftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles og i Sekretariatet for stateme i Afrika, Vestindien og Stillehavet.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel und beim Sekretariat der Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean hinterlegt ist.

Eelnev tekst on tõestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis ning Aafrika, Karibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide sekretariaadile.

Το ανωτέρω κείμενο είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες και στη Γραμματεία των Κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού.

The preceding text is a certified true copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels and with the Secretariat of the African, Caribbean and Pacific States.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du Secrétariat Général du Conseil à Bruxelles et du Secrétariat des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Il testo che precede è copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles e presso il Segretariato degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Šis teksts ir apliecināta kopija oriģināleksemplāram, kas deponēts Padomes Ģenerālsekretariāta arhīvā Briselē un Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstu Sekretariātā.

Pirmiau išdėstytas tekstas yra patvirtinta tikra originalo, deponuoto Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje ir Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių sekretariate, kopija.

A fenti szöveg a Brüsszelben, az Európai Unió Tanácsa Főtitkárságának és az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Titkárságának irattárában leletébe helyezett eredeti szöveg hitelesített másolata.

Il-test li ġej huwa kopja vera ċertifikata ta' l-original depożitata fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill fi Brussel u tas-Segretarjat ta' l-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku.

De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het Secretariaat-Generaal van de Raad te Brussel en bij het Secretariaat van de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan.

Powyższy tekst jest kopią potwierdzoną za zgodność oryginałem zdeponowaną w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli oraz Sekretariatu Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas e do Secretariado dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico.

Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu uloženého v archívoch Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli a sekretariátu štátov africkéj, karibskej a tichomorskej oblasti.

Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu Generalnega sekretariata Sveta v Bruslju in pri Sekretariatu afriških, karibskih in pacifiških držav.

Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden pääsihteeristöön talletetusta alkuperäisestä tekstistä.

Ovanstående text är en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel och i sekretariatet för staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet.

Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Брукселс,
Brussels,
Bruxelles, le
Bruxelles, add'f
Brisele,
Brisselis,
Brüssel,
Brussel, il-
Brussel,
Bruksela, ñia
Bruxelas, em
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

15 -02- 2006

Los Secretarios del Consejo de Ministros ACP-CE
Tajemnici Rady ministrů AKT-ES
Sekretærene for AVS/EF-Ministerrådet
Die Sekretäre des AKP-EG-Ministerrates
AKV-EÜ ministrite nõukogu sekretärid
Οι Γραμματείς του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ
The Secretaries of the ACP-EC Council of Ministers
Les Secrétaires du Conseil des Ministres ACP-CE
I Segretari del Consiglio dei Ministri ACP-CE
ĀKK-EK Ministru padomes sekretāri
AKR-EB Ministru Tarybos sekretoriai
az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának titkárai
Is-Segretarji tal-Kunsill tal-Ministri ACP-KE
De Secretarissen van de ACS-EG-Raad van Ministers
Sekretariat Rady Ministrów AKP-WE
Os Secretários do Conselho de Ministros ACP-CE
Tajomnici Rady ministrov AKT-ES
Sekretarja Sveta ministrov AKP-ES
AKT-EY-ministerineuvoston sihteerid
AVS-EG-ministerrådets sekreterare



ACCORDO INTERNO
TRA I RAPPRESENTANTI DEI
GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO
DEL 18 SETTEMBRE 2000
RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE
ED ALLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER
L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
DI PARTENARIATO ACP-CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea,

VISTO l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, in seguito denominato "l'accordo ACP-CE",

VISTO il progetto della Commissione,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Con decisione del 27 aprile 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati ACP al fine di modificare l'accordo ACP-CE. Questi negoziati sono stati conclusi a Bruxelles il 23 febbraio 2005. L'accordo che modifica l'accordo ACP-CE è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.
- (2) Occorrerebbe pertanto modificare l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, in seguito denominato "l'accordo interno".
- (3) La procedura stabilita nell'accordo interno deve essere modificata per tener conto delle modifiche agli articoli 96 e 97, come indicato nell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE. Essa dovrebbe inoltre essere modificata per tener conto del nuovo articolo 11 ter il cui paragrafo 1 rappresenta un elemento fondamentale dell'accordo che modifica l'accordo ACP-CE,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

ARTICOLO 1

L'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Ove riguardi questioni di loro competenza, la posizione degli Stati membri per l'applicazione degli articoli 11 ter, 96 e 97 dell'accordo ACP-CE è adottata dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'allegato.

Se le misure in questione riguardano settori di competenza degli Stati membri, il Consiglio può deliberare anche su iniziativa di uno Stato membro.";

- 2) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i venti testi facenti tutti ugualmente fede, è depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio che ne trasmette copia certificata conforme a ciascun governo degli Stati firmatari.";

- 3) l'allegato è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO

1. La Comunità ed i suoi Stati membri esauriscono tutte le opzioni di dialogo politico con uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo ACP-CE, tranne nei casi particolarmente urgenti, prima di avviare le consultazioni di cui all'articolo 96 dell'accordo ACP-CE. Il dialogo di cui all'articolo 8 deve essere sistematico e formalizzato secondo le modalità di cui all'articolo 2 dell'allegato VII dell'accordo ACP-CE. Per quanto riguarda il dialogo a livello nazionale, regionale e subregionale, ove vi sia la partecipazione dell'Assemblea parlamentare paritetica, essa è rappresentata dai co-presidenti in carica o da un rappresentante designato.

2. Se, dopo aver esaurito tutte le opzioni di dialogo di cui all'articolo 8 dell'accordo ACP-CE, nonché su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio ritiene che uno Stato ACP sia venuto meno ad un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui agli articoli 9 o 11 ter dell'accordo ACP-CE, o in casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 11 ter, 96 o 97 dell'accordo ACP-CE.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nell'ambito delle consultazioni la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione e si adopera affinché il livello di rappresentanza sia uniforme. Le consultazioni riguardano prioritariamente i provvedimenti che deve prendere la parte interessata e si svolgono secondo le modalità di cui all'allegato VII dell'accordo ACP-CE.

3. Se allo scadere dei termini di cui agli articoli 11 ter, 96 o 97 dell'accordo ACP-CE e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio, in forza dei suddetti articoli, può decidere, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, di adottare misure appropriate, compresa la sospensione parziale. Il Consiglio delibera all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo ACP-CE allo Stato ACP in questione.

Queste misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al primo comma per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure summenzionate.

Il presidente del Consiglio notifica allo Stato ACP in questione e al Consiglio dei ministri ACP-CE le misure adottate prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri ACP-CE contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.

4. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei punti 2 e 3."

ARTICOLO 2

Il presente accordo modificato è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.

Il presente accordo entra in vigore, purché siano adempiute le disposizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'accordo che modifica l'accordo ACP-CE¹. Esso rimane in vigore per la stessa durata di quest'ultimo.

¹ La data di entrata in vigore del presente accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril del dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhanda kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmiul fil-Lussemburgu, fl-ghaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho aprila dvetisícšest'

V Luxembourg, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

ACCORDO INTERNO
TRA I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RIGUARDANTE IL FINANZIAMENTO DEGLI AIUTI COMUNITARI FORNITI
NELL'AMBITO DEL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE
PER IL PERIODO 2008-2013
IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ACP-CE
E LO STANZIAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI
AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE
AI QUALI SI APPLICA LA PARTE QUARTA DEL TRATTATO CE

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

previa consultazione della Commissione,

previa consultazione della Banca europea per gli investimenti,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Il terzo paragrafo dell'allegato I bis dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ (in appresso denominato "l'accordo ACP-CE"), stabilisce che "le eventuali modifiche da apportare al quadro finanziario pluriennale o alle parti corrispondenti dell'accordo sono decise dal Consiglio dei ministri in deroga all'articolo 95 del presente accordo".
- (2) Il Consiglio dei ministri ACP-CE, riunitosi a Port Moresby (Papua Nuova Guinea) l'1 e il 2 giugno 2006, ha adottato l'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE che fissa l'importo complessivo degli aiuti comunitari a favore degli Stati ACP forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE a 21.966 milioni di EUR a valere sul 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso denominato il "10° FES"). Tale importo verrà fornito dagli Stati membri.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4).

- (3) La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea¹ (in appresso denominata "decisione sull'associazione") si applica fino al 31 dicembre 2011. Prima di tale data dovrebbe essere adottata una nuova decisione sulla base dell'articolo 187 del trattato. Prima del 31 dicembre 2007 il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, dovrebbe fissare a 286 milioni di EUR l'importo a valere sul 10° FES per gli aiuti finanziari nel periodo 2008-2013 ai paesi e territori d'oltre mare (PTOM), ai quali si applica la parte quarta del trattato CE.
- (4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei fondi del 9° Fondo europeo di sviluppo (FES)², fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del 9° FES gestiti dalla Commissione, i contributi in conto interessi gestiti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e le entrate provenienti dagli interessi su tali importi non dovrebbero più essere impegnati. Tale data può essere rivista, se necessario.
- (5) Per attuare l'accordo di partenariato ACP-CE e la decisione sull'associazione, è opportuno istituire un 10° FES e stabilire una procedura per lo stanziamento dei fondi e per i relativi contributi degli Stati membri.

¹ G.U. L. 314 del 30.11.2001, pag. 1.
G.U. L. 156 del 18.6.2005, pag. 19.

- (6) In base a una relazione della Commissione nel 2008/2009 dovrebbe essere eseguita un'analisi di tutti gli aspetti inerenti alla spesa e alle risorse dell'Unione Europea.
- (7) I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso di destinare un importo di 430 milioni di EUR a valere sul 10° FES per le spese di sostegno sostenute dalla Commissione per la programmazione e attuazione del FES.
- (8) È opportuno fissare le norme per la gestione della cooperazione finanziaria.
- (9) Il 12 settembre 2000 i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato un accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE e sullo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE ¹ (in prosieguo: "accordo interno per il 9° FES").

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

- (10) È opportuno istituire un comitato di rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione (in appresso denominato il "comitato FES") e un comitato analogo presso la BEI. I lavori della Commissione e quelli della BEI riguardanti l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione dovrebbero essere armonizzati.
- (11) Si prevede che la Bulgaria e la Romania avranno aderito all'Unione europea entro il 1° gennaio 2008 e aderiranno all'accordo di partenariato ACP-CE nonché al presente accordo interno secondo gli impegni che esse hanno assunto a norma del trattato di adesione di Bulgaria e Romania e del relativo protocollo.
- (12) Nelle sue conclusioni del 24 maggio 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, si sono impegnati nell'attuazione tempestiva e nella verifica della dichiarazione di Parigi sull'efficacia dell'aiuto dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) adottata al Forum ad alto livello svoltosi a Parigi il 2 marzo 2005.

- (13) Occorre tener presenti le conclusioni sugli obiettivi dell'aiuto-pubblico allo sviluppo APS. Nel comunicare la spesa nell'ambito del FES agli Stati membri e all'OCSE/Comitato per l'assistenza allo sviluppo, la Commissione opererà una distinzione tra attività APS e non APS.
- (14) Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: il consenso europeo.¹
- (15) Il FES dovrebbe continuare a considerare prioritario il sostegno ai paesi meno sviluppati e ad altri paesi a basso reddito.

¹ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

- (16) L'11 aprile 2006 il Consiglio ha approvato il principio di finanziare il fondo per la pace in Africa attingendo ai fondi intra-ACP per un importo fino a 300 milioni di EUR che riguarda il periodo iniziale 2008-2010. Nel corso del terzo anno verrà effettuata una valutazione generale mediante la quale saranno riesaminate le modalità e le possibilità di ricorrere in futuro ad altre fonti di finanziamento, compreso un finanziamento PESC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

RISORSE FINANZIARIE

ARTICOLO 1

Risorse del 10° FES

1. Gli Stati membri istituiscono un decimo Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il 10° FES".

2. Il 10° FES comprende le seguenti risorse:

a) un importo massimo di 22 682 milioni di EUR fornito dagli Stati membri in base alla seguente ripartizione:

Stato membro	Criterio di ripartizione	Contributo in EUR
Belgio	3,53	800 674 600
Bulgaria *	0,14	31 754 800
Repubblica ceca	0,51	115 678 200
Danimarca	2,00	453 640 000
Germania	20,50	4 649 810 000
Estonia	0,05	11 341 000
Grecia	1,47	333 425 400
Spagna	7,85	1 780 537 000
Francia	19,55	4 434 331 000
Irlanda	0,91	206 406 200
Italia	12,86	2 916 905 200
Cipro	0,09	20 413 800
Lettonia	0,07	15 877 400
Lituania	0,12	27 218 400
Lussemburgo	0,27	61 241 400
Ungheria	0,55	124 751 000
Malta	0,03	6 804 600
Paesi Bassi	4,85	1 100 077 000
Austria	2,41	546 636 200
Polonia	1,30	294 866 000
Portogallo	1,15	260 843 000
Romania *	0,37	83 923 400
Slovenia	0,18	40 827 600
Slovacchia	0,21	47 632 200
Finlandia	1,47	333 425 400
Svezia	2,74	621 486 800
Regno Unito	14,82	3 361 472 400
		22 682 000 000

* Importo stimato.

22 682 milioni di EUR disponibili a partire dall'entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale; di questi:

- (i) 21 966 milioni di EUR vengono assegnati al gruppo di Stati ACP;
 - (ii) 286 milioni di EUR vengono assegnati ai PTOM;
 - (iii) 430 milioni di EUR vengono assegnati alla Commissione per le spese di sostegno di cui all'articolo 6 legate alla programmazione e attuazione del FES da parte della Commissione;
- b) ai fondi di cui all'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE e nell'allegato II A della decisione sull'associazione e stanziati a valere sul 9° FES per finanziare le risorse del fondo investimenti istituito nell'allegato C della decisione di associazione (in prosieguo "fondo investimenti") non si applica la decisione 2005/446/CE del Consiglio che fissa la data oltre la quale i fondi del 9° FES non possono più essere impegnati. Questi fondi sono trasferiti al 10° FES e gestiti in base agli accordi di attuazione per il 10° FES a partire dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 nell'ambito dell'accordo di partenariato ACP-CE e dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio riguardanti gli aiuti finanziari ai PTOM per il periodo 2008-2013.

3. Le rimanenze a valere sul 9° FES o a valere sui FES precedenti non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2007 o dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013, se tale data è posteriore, ad eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo detta data di entrata in vigore derivanti dal sistema di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell'ambito dei FES precedenti al 9° FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b). I fondi eventualmente impegnati dopo il 31 dicembre 2007 fino all'entrata in vigore del presente accordo di cui sopra saranno utilizzati esclusivamente per assicurare la capacità operativa dell'amministrazione dell'UE e per coprire le spese correnti per sostenere i progetti in corso fino all'entrata in vigore del 10° FES.

4. I fondi disimpegnati da progetti a titolo del 9° FES o dai FES precedenti non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2007, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimità, su base di una proposta della Commissione ad eccezione dei fondi disimpegnati dopo detta entrata in vigore derivanti dai sistemi di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni di prodotti agricoli primari (STABEX) nell'ambito dei FES, precedenti al 9° FES che sono trasferiti automaticamente ai rispettivi programmi indicativi nazionali di cui all'articolo 2, lettera a) punto (i) e all'articolo 3, paragrafo 1, nonché dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b)1.

5. L'importo complessivo delle risorse del 10° FES copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2013. I fondi del 10° FES non vengono più impegnati dopo il 31 dicembre 2013, salvo decisione contraria del Consiglio adottata all'unanimità su proposta della Commissione.

6. I proventi da interessi generati sulle operazioni finanziate nell'ambito degli impegni assunti a titolo dei precedenti FES e sui fondi del 10° FES gestiti dalla Commissione e depositati presso i delegati ai pagamenti in Europa di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato IV dell'accordo ACP-CE sono versati a credito di uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 6. L'utilizzazione dei proventi da interessi generati sui fondi del 10° FES gestiti dalla BEI è determinata nel quadro del regolamento finanziario di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

7. In caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione europea, l'assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 2, lettera a) è modificata con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, a norma dell'articolo 62, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-CE.

9. Gli Stati membri possono, fatte salve le norme e le procedure decisionali di cui all'articolo 8, fornire alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere gli obiettivi dell'accordo ACP-CE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare i progetti o i programmi, ad esempio nell'ambito di iniziative specifiche, che devono essere gestiti dalla Commissione o dalla BEI. Occorre garantire la titolarità ACP e livello nazionale di tali iniziative.

L'attuazione e il regolamento finanziario di cui all'articolo 9 contengono anche le disposizioni necessarie per il cofinanziamento da parte del FES, nonché per il cofinanziamento di attività attuato dagli Stati membri. Questi ultimi comunicano anticipatamente al Consiglio i loro contributi volontari.

10. Il Consiglio in conformità del paragrafo 7 del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato ACP-CE esegue, insieme con gli Stati ACP, l'analisi dei risultati valutando il livello di realizzazione degli impegni e degli esborsi nonché i risultati e l'impatto degli aiuti forniti. L'analisi dei risultati è eseguita sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione nel 2010. Tale analisi contribuisce alla decisione relativa all'importo della cooperazione finanziaria dopo il 2013.

ARTICOLO 2

Risorse assegnate agli Stati ACP

L'importo di 21 966 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto (i), viene riservato agli strumenti di cooperazione in base alla seguente ripartizione:

- a) 17 766 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali. Tale assegnazione viene utilizzata per
 - i) finanziare i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP in conformità con gli articoli 1-5 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE;

- ii) finanziare i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione e dell'integrazione regionale e interregionale degli Stati ACP in conformità con gli articoli 6-11, con l'articolo 13, paragrafo 1, e con l'articolo 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE.
- b) 2 700 milioni di EUR per finanziare la cooperazione interregionale e intra-ACP con molti se non tutti gli Stati ACP, in conformità con l'articolo 12, l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 14 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE per quanto riguarda l'attuazione e le procedure di gestione. Tale dotazione comprende il sostegno strutturale alle istituzioni comuni: il centro per lo sviluppo delle imprese (CDE) e il centro tecnico per l'agricoltura e la cooperazione rurale (CTA) menzionati e controllati secondo le norme e le procedure di cui all'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-CE e per l'assemblea parlamentare paritetica, di cui all'articolo 17 di tale accordo. Tale dotazione copre inoltre l'assistenza per le spese d'esercizio del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all'accordo di partenariato ACP-CE.
- c) Una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a crisi esterne e ad esigenze impreviste, ivi comprese (ove opportuno) le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso nel breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate a valere sul bilancio UE, per attenuare gli effetti negativi in caso di fluttuazione dei proventi delle esportazioni.

- d) 1 500 milioni di EUR sotto forma di stanziamento a favore della BEI per finanziare il fondo investimenti in conformità con le modalità e le condizioni di cui all'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, ivi compreso un contributo aggiuntivo di 1 100 milioni di EUR alle risorse del fondo investimenti, gestito come fondo rotativo e 400 milioni di EUR sotto forma di aiuti non rimborsabili per il finanziamento degli abbuoni di interesse di cui agli articoli 2 e 4 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE nel periodo del 10° FES.

ARTICOLO 3

Risorse destinate ai PTOM

1. L'importo di 286 milioni di EUR di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), viene stanziato in conformità con la decisione del Consiglio adottata prima del 31 dicembre 2007, che modifica la decisione sull'associazione ai sensi dell'articolo 187 del trattato, di cui 256 milioni di EUR per finanziare i programmi indicativi nazionali e regionali, e 30 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare il fondo di investimento conformemente alla decisione sull'associazione.
2. Laddove un PTOM diventa indipendente e aderisce all'accordo di partenariato ACP-CE, l'importo di cui al paragrafo 1 viene ridotto e gli importi di cui all'articolo 2, lettera a), vengono aumentati in maniera corrispondente mediante una decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

ARTICOLO 4

Prestiti derivanti dalle risorse proprie della BEI

1. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al fondo investimenti nell'ambito del 9° FES e all'importo di cui all'articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo di max. 2 030 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse vengono stanziare per un importo fino a 2 000 milioni di EUR per i fini stabiliti nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e per un importo fino a 30 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione di associazione alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le disposizioni pertinenti che figurano nelle modalità e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e dalla decisione sull'associazione.
2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso la BEI, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione.
3. La garanzia di cui al paragrafo 2 è limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa è destinata alla copertura di ogni rischio.
4. Per gli impegni degli Stati membri di cui dal paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.

ARTICOLO 5

Operazioni gestite dalla BEI

1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM ed ai dipartimenti francesi d'oltremare nonché i proventi ed i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro dei FES precedenti al 9° ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al fondo al quale appartengono tali somme, a meno che il Consiglio non decida all'unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.
2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono detratte in anticipo dagli importi destinati agli Stati membri.
3. I proventi e i redditi derivanti alla BEI da operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti nell'ambito del 9° e del 10° FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del fondo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE, previa deduzioni per spese straordinarie e passività originate nel quadro di tale fondo investimenti.
4. La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del fondo investimenti di cui al paragrafo 3 in conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE.

ARTICOLO 6

Risorse riservate alle spese di sostegno associate al FES

1. Le risorse del FES coprono i costi per le misure di sostegno. Le risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto (iii), e all'articolo 1, paragrafo 5, coprono i costi legati alla programmazione e attuazione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di sostegno alla strategia e dai programmi indicativi pluriennali che figurano nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
2. Le risorse per le misure di sostegno potrebbero coprire le spese legate a:
 - a) attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilità, audit e valutazione direttamente necessarie per la programmazione e attuazione delle risorse del FES gestite dalla Commissione;
 - b) la realizzazione di tali obiettivi, attraverso le attività di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attività di informazione e di sensibilizzazione, le attività di formazione e pubblicazione; e
 - c) reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa che la Commissione potrebbe dover sostenere per gestire il FES.

Sono comprese anche le spese sostenute presso la sede centrale della Commissione e le delegazioni per il sostegno amministrativo richiesto per gestire le operazioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE e della decisione sull'associazione.

Queste non sono attribuite a compiti fondamentali del servizio pubblico europeo cioè del personale permanente della Commissione.

CAPO II

ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 7

Contributi al 10° FES

1. Ogni anno la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 15 ottobre, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da prevedere per l'esercizio in corso e per i due successivi, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto.

2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale dell'importo annuale del contributo per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n+2) e, entro il massimale deciso l'anno precedente, l'importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n+1).
3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive del FES nel corso dell'esercizio in questione, la Commissione presenta delle proposte al Consiglio per modificare l'importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. Il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall'articolo 8.
4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, né può essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata come previsto dall'articolo 8 in casi di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni posterisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.
5. Tenendo conto delle previsioni della BEI la Commissione trasmette ogni anno al Consiglio entro il 15 ottobre le sue stime di impegno, esborso e contributi per ognuno dei tre anni successivi agli anni di cui al paragrafo 1.

6. Per quanto riguarda i fondi trasferiti dai precedenti FES al 10° FES a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 1, paragrafo 3, i contributi di ciascuno Stato membro vengono calcolati in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al FES di cui trattasi.

Per quanto riguarda i fondi del 9° FES e dei FES precedenti che non sono trasferiti al 10° FES, l'impatto sul contributo di ciascuno Stato membro viene calcolato in proporzione al contributo di ciascuno Stato membro al 9° FES.

7. Le modalità di pagamento dei contributi da parte degli Stati membri sono fissate in dettaglio dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

ARTICOLO 8

Il comitato del Fondo europeo di sviluppo

1. Presso la Commissione è istituito, per le risorse del 10° FES da essa gestite, un comitato composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri (in appresso denominato "il comitato FES"). Il comitato FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; quest'ultima provvede al segretariato. Un rappresentante della BEI partecipa ai lavori del comitato.

2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato FES, la seguente ponderazione:

Stato membro	Voti UE-27
Belgio	35
Bulgaria*	[1]
Repubblica ceca	5
Danimarca	20
Germania	205
Estonia	1
Grecia	15
Spagna	79
Francia	196
Irlanda	9
Italia	129
Cipro	1
Lettonia	1
Lituania	1
Lussemburgo	3
Ungheria	6
Malta	1
Paesi Bassi	49
Austria	24
Polonia	13
Portogallo	12
Romania*	[4]
Slovenia	2
Slovacchia	2
Finlandia	15
Svezia	27
Regno Unito	148
Totale EU a 25	999
Totale EU a 27*	[1004]



Voto stimato

3. Il comitato FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 999, che esprimano il voto favorevole di almeno 13 Stati membri. La minoranza di bloccaggio consiste in 280 voti.
4. In caso di adesione di un nuovo Stato all'UE la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate, con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità.
5. Il Consiglio adotta il regolamento interno del FES all'unanimità.

ARTICOLO 9

Il Comitato del Fondo investimenti

1. Viene costituito sotto l'egida della BEI un comitato (in appresso denominato "Comitato del Fondo investimenti") costituito da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI fornisce il segretariato del Comitato o i servizi di supporto. Il presidente del Comitato del Fondo investimenti viene eletto fra i membri del Comitato del Fondo investimenti dai membri stessi.
2. Il Consiglio adotta il regolamento del Comitato del Fondo investimenti all'unanimità.

3. Il Comitato degli investimenti delibera a maggioranza qualificata come stabilito dall'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

ARTICOLO 10

Disposizioni di attuazione

1. Fatto salvo l'articolo 8 di tale accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni degli articoli da 14 a 30 dell'accordo interno per il 9° FES rimangono in vigore in attesa della decisione del Consiglio in merito ad un regolamento di attuazione per il 10° FES. Questo regolamento di attuazione è deciso all'unanimità sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione della BEI.

Il regolamento di attuazione contiene adeguate modifiche e miglioramenti delle procedure decisionali e programmatiche e armonizza le procedure della Comunità e del FES quanto più possibile, anche riguardo agli aspetti del cofinanziamento. Stabilisce altresì particolari procedure di gestione per il Fondo per la pace in Africa. Rammentando che l'assistenza finanziaria e tecnica per l'attuazione degli articoli 11, paragrafo 6, 11 bis e 11 ter dell'accordo di partenariato ACP-CE sarà finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-CE, le attività sviluppate ai sensi di queste disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

2. Un regolamento finanziario verrà adottato, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE, dal Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, sulla base di una proposta della Commissione e previo parere della BEI per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima nonché previo parere della Corte dei conti.
3. La Commissione presenterà i regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l'altro, la sua proposta per la possibilità di delegare l'attuazione dei compiti a terzi.

ARTICOLO 11

Esecuzione finanziaria, contabilità, audit e scarico

1. La Commissione assicura l'esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce sulla base dell'articolo 1, paragrafo 8 dell'articolo 2, lettere a), b), e c), dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 6 e l'esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi in conformità con il regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 256 del trattato.

2. La BEI provvede, per conto della Comunità, alla gestione del fondo investimenti ed effettua le operazioni a titolo di tale fondo ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2. In questo ambito la BEI agisce a nome e a rischio della Comunità. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.
3. La BEI provvede, sulla base dei suoi statuti e delle migliori pratiche bancarie all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate mediante prestiti sulle risorse proprie di cui all'articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse del FES.
4. Per ciascun esercizio, la Commissione redige e approva la contabilità del FES e la invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
5. La Commissione tiene a disposizione della Corte dei conti le informazioni di cui all'articolo 10, per consentire a quest'ultima di controllare in base a prove documentali l'aiuto fornito a valere sulle risorse del FES.
6. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate con risorse del FES da essa gestite.

7. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita i poteri conferitile dall'articolo 248 del trattato CE in relazione alle operazioni del FES. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
8. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, ad esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.
9. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI sono soggette alle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della BEI per tutte le sue operazioni.

ARTICOLO 12

Clausola di revisione

L'articolo 1, paragrafo 3 e gli articoli del Capo II, ad eccezione delle modifiche dell'articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del fondo investimenti.

ARTICOLO 13

Ratifica, entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell'ultimo Stato membro.
3. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale dell'allegato I ter dell'accordo di partenariato ACP-CE. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le azioni finanziate nel quadro dell'accordo di partenariato ACP-CE, della decisione sull'associazione e di detto quadro finanziario pluriennale.

ARTICOLO 14

Lingue facenti fede

Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne rimette copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

- Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio del dos mil seis.
- V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.
- Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.
- Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.
- Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümmendal päeval Brüsselis.
- Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.
- Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.
- Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.
- Fatto a Bruxelles, addi diciassette luglio duemilase.
- Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.
- Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliką dieną Briuselyje.
- Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.
- Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.
- Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.
- Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego lipca roku dwutysięcznego szóstego.
- Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.
- V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšest'.
- V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.
- Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.
- Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

